



Cod. H20/P2
Cod. PF/ac
Circolare n. 68

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0002334
Data: 04/06/2015

- Ai Signori Componenti la Delegazione Consultiva a base Regionale
- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Alle Federazioni e Consulte Regionali

LORO SEDI

OGGETTO: **Convocazione Tavoli di Lavoro – Roma, 11 giugno 2015.**

Si trasmette, in allegato, per conto dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, la comunicazione riguardante l'incontro di cui all'oggetto.

Pregando di voler dare conferma della propria partecipazione, è gradito inviare i migliori saluti.

Il Presidente
del Dipartimento Interni
(arch. Pasquale Felicetti)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)



Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali
Ai Delegati Regionali
e p.c.
Al Presidente C.N.A.P.P.C.
Leopoldo Freyrie
Al Presidente del Dipartimento Interni
Pasquale Felicetti

LORO SEDI

Roma, 4 Giugno 2015

Oggetto: Convocazione Tavoli di Lavoro della Conferenza Nazionale degli Ordini

In continuità con i lavori già avviati dai rispettivi Tavoli "Lavoro", "Lavori Pubblici" e "Governare del Territorio", con la presente si convocano i componenti dei rispettivi Tavoli, alla riunione per il giorno

giovedì 11 giugno 2015

presso la sede del CNAPPC in Via di Santa Maria dell'Anima, 10 - Roma
la riunione inizierà alle 10,00 con il seguente

ordine del giorno Tavolo "Lavoro"

- 10:00 Sviluppo dei 5 punti sui quali articolare le proposte
- sostegno alla professione
 - mercati attuali e potenziali
 - qualificazione dell'architetto e qualità dell'architettura
 - sistema universitario e la professione
 - il ruolo del sistema ordinistico

ordine del giorno Tavolo "Lavori Pubblici"

- 10:00 Recepimento bandi tipo dell'ANAC – Osservazioni

ordine del giorno Tavolo "Governo del Territorio"

- 10:00 Partendo dalla Giornata di sintesi del 26 marzo, articolare proposte e temi su Città, Industria, Ambiente. Una visione di Progetto
- temi delle sessioni di Taranto: "La rigenerazione urbana occasione di rinascita dei centri storici, aree ex produttive, aree ex militari"
- 16:30 Chiusura lavori

Si allega alla presente:

- Bandi tipo dell'ANAC

Cordialmente

L'Ufficio di Presidenza

Giuseppe D'Angelo



Paola Gigli



Sergio Togni





Autorità Nazionale Anticorruzione

**Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e
forniture**

Schema di disciplinare di gara

Sommario

ISTRUZIONI SINTETICHE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO	2
A. Informazioni da riportare in base alle specifiche esigenze	2
B. Ipotesi alternative	2
C. Cause di esclusione	2
D. Soccorso istruttorio	3
E. Parti facoltative	3
F. Parti vincolanti	3
G. Testi disposti su colonne	4
Premesse	1
1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara	2
2. Soggetti ammessi alla gara	3
3. Condizioni di partecipazione	3
4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo	4
5. Chiarimenti	6
6. Modalità di presentazione della documentazione	6
7. Comunicazioni	7
8. Subappalto	8
9. Ulteriori disposizioni	8
10. Cauzioni e garanzie richieste	10
11. Pagamento a favore dell'Autorità	13
12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	14
13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	17
14. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"	18
15. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnico-organizzativa"	31
16. Contenuto della Busta "C - Offerta economica"	32
17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	33
18. Criterio di aggiudicazione	35
19. Operazioni di gara	38
20. Verifica di anomalia delle offerte	41
21. Definizione delle controversie	42
22. Trattamento dei dati personali	42
<i>ALLEGATO 1 MODELLO .. busta "C" - offerta economica</i>	43
<i>ALLEGATO 2 Es. di tabella contenente elementi di criteri e sub criteri tecnici di valutazione.</i>	48

ISTRUZIONI SINTETICHE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

A. Informazioni da riportare in base alle specifiche esigenze

Le parti indicate in corsivo sono liberamente compilabili in base alle caratteristiche specifiche dell'appalto. In tali parti, talvolta evidenziate tra parentesi quadre, sono spesso contenuti esempi o è fornita una descrizione di come potrebbe essere riempito il relativo paragrafo da parte delle stazioni appaltanti.

--- esempio ---

... avere validità per ... *[almeno 180 gg / ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta]* ... giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

Sono, parimenti, liberamente compilabili le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3, al disciplinare di gara, il cui contenuto è meramente esemplificativo.

B. Ipotesi alternative

Le ipotesi alternative sono segnalate da una parentesi graffa a sinistra contenente una formula che invita il redattore del bando a scegliere tra diverse ipotesi che sono intervallate dall'avviso "*[o in alternativa]*"

--- esempio ---

Nella redazione del
bando/disciplinare
scegliere una
opzione

Non si procederà all'aggiudicazione della gara in presenza di *una/due sola/e offerta/e valida/e*, che non verrà/*verranno* aperta/*e*.

[o in alternativa]

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

C. Cause di esclusione

Sono indicate nel testo con le formule "**a pena di esclusione**", "**è causa di esclusione**" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

--- esempio ---

► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore [..... del giorno, *esclusivamente all'indirizzo*].

D. Soccorso istruttorio

I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del d.lgs. 163/06 e al comma 1-ter dell'art. 46 del Codice, che possono essere sanati ai sensi del comma 2-bis del citato art. 38 dietro pagamento della sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal bando di gara, sono evidenziati con il simbolo “■”.

--- esempio ---

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1. ■ domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura;

E. Parti facoltative

Prima della parte facoltativa è inserita, in grassetto tra parentesi quadre, un'indicazione del tipo “[Facoltativo]”, “[Se richiesti requisiti di fatturato]”, “[In caso di avvalimento]”, *etc.*, nella quale è anche specificato il paragrafo/paragrafi cui l'indicazione si riferisce.

--- esempio ---

[Facoltativo: f)]

f) certificazione di qualità[*indicare il/i tipo/i di certificazione idonei, proporzionati e pertinenti ai servizi/forniture da affidare; esempi..... Etica (SA 8000); UNI EN 14000; BS OHSAS 18000;*]....., o prove relative all'impiego di misure equivalenti;

F. Parti vincolanti

Le restanti parti, indicate con carattere normale, sono vincolanti nel senso indicato nella nota illustrativa.

G. Testi disposti su colonne

I commi disposti su colonne ed in un riquadro, come il seguente esempio, sono relativi a profili tipici delle gare per contratti di servizi (prima colonna) o gare per contratti di forniture (seconda colonna); le clausole indicate saranno pertanto vincolanti per i relativi bandi, mentre dovranno essere opportunamente integrate nel caso di appalti misti.

--- esempio ---

Servizi	Forniture
1.2 La durata dell'appalto è di ... <i>[mesi/anni...]</i> , dalla data di ... <i>[indicare il termine iniziale; es. la sottoscrizione del contratto]</i> ...	1.2 La fornitura dovrà essere effettuata ... <i>[indicare i termini per l' esecuzione della fornitura es. 30 giorni; es con cadenza quindicinale secondo quanto specificato del capitolato descrittivo prestazionale ...]</i> ..., dalla data di ... <i>[indicare il termine iniziale; es. la sottoscrizione del contratto]</i>

Per un corretto utilizzo del modello, si raccomanda un'attenta lettura della nota illustrativa.

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ... *[sintetica descrizione del/i servizi o fornitura oggetto dell'appalto]* ...

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da...*[indicare la stazione appaltante e l'ufficio/ripartizione/articolazione]*..., alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto *[sintetica descrizione dell' oggetto dell'appalto – tipologia servizi/forniture, luogo/i, ecc.]*..., come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice). Il bando di gara è stato*[indicare tutti gli estremi di pubblicazione del bando es: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del n..... , sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del n..... sul profilo del committente [http/ /www.....](http://www.....),e: del, del, etc. etc.]*.....

[In caso di validazione del progetto]

Il progetto è stato validato

Il luogo di svolgimento del servizio /consegna della fornitura è

CIG..... *[e* CUP
.....]

La documentazione di gara comprende:

- 1) Documento di programmazione ai sensi dell'art. 271 del D.P.R. n. 207/2010 e/o di progettazione ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010, con i contenuti ivi previsti *[se esistenti]*
- 2) Bando di gara
- 3) Disciplinare di gara
- 4) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- 5) *DUVRI [se previsto]*
- 6) Schema di contratto

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice è *il/la**[nome e cognome ed indirizzo mail]*

[Nel caso di appalto di importo superiore a 500.000 euro o negli altri casi di cui all'art. 300, comma 2, lett. b), del Regolamento]

Il direttore dell'esecuzione è ... *[indicare il nominativo o i termini per la comunicazione del nominativo; es. alla firma del contratto ...]*.

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1 L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: ... *[specificare]*

Tabella 1 – Esempio di tabella descrittiva delle prestazioni oggetto dell'appalto nel caso di servizi e di appalti misti

Descrizione prestazioni	<i>principale/secondaria [indicare eventualmente con P le prestazioni principali e con S quelle secondarie e, se possibile, quantificarle]</i>	CPV

Tabella 1-bis – Esempio di tabella descrittiva dell'oggetto dell'appalto nel caso di forniture

Descrizione beni oggetto della fornitura	<i>note</i>	CPV

--	--	--

[In alternativa, in caso di suddivisione in lotti: 1.1]

1.1 L'appalto è suddiviso in n. lotti [descrivere la modalità di suddivisione, es. geografica, orizzontale, etc.) descritti nella seguente Tabella ... [inserire il numero della Tabella]:

Tabella 1-ter – Esempio di tabella descrittiva dell'oggetto dell'appalto in caso di suddivisione in lotti

Numero Lotto	CIG del singolo Lotto	Descrizione oggetto del Lotto	CPV	Importo a base di gara

1.1.1. Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti e non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'aggiudicazione di tutti i lotti, allo stesso saranno aggiudicati esclusivamente i lotti per i quali possiede i prescritti requisiti, individuati secondo il seguente criterio: [inserire il criterio per l'individuazione dei lotti da aggiudicare, ad esempio: secondo il criterio dell'importanza economica dei lotti, partendo dal lotto di maggiore rilevanza economica tra i lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria provvisoria e procedendo in ordine decrescente di rilevanza economica. I restanti lotti nei quali il Concorrente è risultato primo verranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria. Oppure, secondo il criterio del "minor prezzo o esborso complessivo" in virtù del quale la stazione appaltante identificherà tutte le possibili combinazioni di assegnazione dei lotti, scegliendo quella che minimizza l'esborso economico complessivo. O, ancora, prevedendo la possibilità di scelta da parte dei concorrenti primi in graduatoria, qualora presenti alle operazioni di gara]

[In caso di limitazione della aggiudicazione ad un numero massimo di lotti: 1.1.2]

1.1.2. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di lotti [inserire numero massimo di lotti aggiudicabili], che saranno individuati [inserire il criterio di individuazione, ad esempio: secondo il criterio dell'importanza economica dei lotti, partendo dal lotto di maggiore rilevanza economica tra i lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria provvisoria e procedendo in ordine decrescente di rilevanza economica. I restanti lotti nei quali il Concorrente è risultato primo verranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria. Oppure, secondo il criterio del "minor prezzo o esborso complessivo" in virtù del quale la stazione appaltante identificherà tutte le possibili combinazioni di assegnazione dei lotti, scegliendo quella che minimizza l'esborso economico complessivo. O, ancora, prevedendo la possibilità di scelta da parte dei concorrenti primi in graduatoria, qualora presenti alle operazioni di gara].

[Facoltativo: 1.2]

1.2 La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere le prestazioni straordinarie descritte nella Tabella ... [inserire il numero della Tabella] ... [in caso di suddivisione in lotti specificare, se necessario, il

lotto di riferimento], per un importo massimo, IVA esclusa, pari a € ...[in cifre]..., ... (euro... [in lettere]...). Tali prestazioni straordinarie, qualora richieste, saranno remunerate separatamente al prezzo unitario indicato in sede di offerta .

Tabella 1-quater – Esempio di tabella descrittiva delle prestazioni straordinarie

Lotto (eventuale)	Descrizione prestazioni	CPV	Prezzo unitario a base di gara

Servizi

1.3 La durata dell'appalto è di ...[mesi/anni...], dalla data di ...[indicare il termine iniziale; es. la sottoscrizione del contratto]... [in caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto]

Forniture

1.3 La fornitura dovrà essere effettuata ...[indicare i termini per l'esecuzione della fornitura es. 30 giorni; es con cadenza quindicinale secondo quanto specificato del capitolato descrittivo prestazionale...]..., dalla data di ...[indicare il termine iniziale; es. la sottoscrizione del contratto]... [in caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto]

[Facoltativo 1.4]

[Servizi]

1.4 La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto dell'art. 57, comma 5, lett. b), per un importo massimo, IVA esclusa, pari a € ...[in cifre]..., ...(euro... [in lettere]...).... [in caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare se necessario il lotto al quale si riferisce tale facoltà]

[Forniture]

1.4 La stazione appaltante si riserva ove ricorrano le previsioni di cui all'art. 57 comma 3, lett. b), del Codice, di richiedere forniture complementari per un importo massimo, IVA esclusa, pari a € ...[in cifre]..., ...(euro...[in lettere]...) [in caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare se necessario il lotto al quale si riferisce tale facoltà]

[Facoltativo: 1.5]

1.5 Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di ...[mesi/anni...] per l'importo, IVA esclusa, pari a € ...[in cifre]..., ...(euro... [in lettere]...).... La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno [indicare i giorni] prima del termine finale del contratto originario.

1.6 L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari € ...[in cifre](euro.....[in lettere])], comprensivo degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € ...[in cifre]..., ...(euro...[in lettere]...). Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tale importo è comprensivo degli importi indicati ai paragrafi ...[indicare importo/i evidenziato/i ai paragrafi 1.2 1.4. e 1.5 [in cifre]..., ...(euro...[in lettere]...).

[oppure per i servizi e le forniture che non presentano costi di sicurezza]

1.6 L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari € ...[in cifre](euro.....[in lettere])]. I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per la fornitura/ il servizio non si ravvisano rischi di

interferenza. Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tale importo è comprensivo degli importi indicati ai paragrafi ...[*indicare importo/i evidenziato/i ai paragrafi 1.2 1.4. e 1.5 [in cifre]*]..., ...(euro...[*in lettere*]...).

[oppure in caso di suddivisione in lotti per i servizi e le forniture che presentano o non presentano costi di sicurezza]

1.6 L'importo complessivo di ciascun lotto, comprensivo - ai sensi dell'art. 29 del Codice - anche degli importi indicati ai paragrafi ...[*indicare importo/i evidenziato/i ai paragrafi 1.2 1.4. e 1.5 [in cifre]*]..., ...(euro...[*in lettere*]...) è il seguente:

- Lotto n. ... [*indicare il numero del Lotto*]: €. ...[*in cifre*](euro.....[*in lettere*)]), comprensivo degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € ...[*in cifre*]..., ...(euro...[*in lettere*]...);

- Lotto n. ... [*indicare il numero del Lotto*]: €. ...[*in cifre*](euro.....[*in lettere*)]). I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per *la fornitura/ il servizio* non si ravvisano rischi di interferenza.

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara, IVA esclusa, è pari € ...[*in cifre*](euro.....[*in lettere*)]).

[Nell'ipotesi di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento inserire la seguente clausola: 1.7]

1.7 L'importo/Gli importi di cui al paragrafo 1.6 è/sono stato/i calcolato/i sulla base della stima dei fabbisogni espressi nell'allegato al presente disciplinare ... [*fornire gli estremi dell'allegato o eventuale altro documento o paragrafo del Capitolato descrittivo prestazionale o del progetto*] che riporta i dati tecnici relativi ... [*indicare gli elementi cui l'allegato si riferisce; es. all'edificio/edifici oggetto dell'appalto, i dati relativi al personale addetto attualmente operante nel servizio oggetto dell'appalto, etc.*] utili per la formulazione dell'offerta e dei prezzi di riferimento dei [*inserire i beni o servizi*], rilevazione anno [*inserire ultimo anno di rilevazione*] pubblicati dall'Osservatorio presso l'A.N.AC. di seguito riportati:

.... [*inserire prezzi di riferimento relativi al beni o servizi oggetto dell'appalto*]

[Facoltativo: 1.8]

1.8 Ai sensi dell'art. 69 del Codice ...[*inserire le eventuali clausole relative a condizioni particolari per l'esecuzione del contratto*];

Esempio: al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

Inserire eventuali altre clausole ad esempio: l'inserimento di particolari categorie di soggetti svantaggiati, adozione di particolari modalità di esecuzione, o il loro divieto, dettate da motivi ambientali, ecc.]...

1.9 L'appalto è finanziato con ...[*descrivere le fonti di finanziamento*]...

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio / della fornitura, fatta salvo quanto previsto, ai sensi dell'art. 115 del Codice, dalla clausola di revisione prezzi prevista dall'art. ...*[indicare numero dell'articolo in questione del contratto]*.... dello schema di contratto allegato.

1.10 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art.47 del Codice e del presente disciplinare di gara.

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) ► le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-*bis*), m-*ter* ed m-*quater*), del Codice;

2) ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11

agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

[nell'ipotesi di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione: 3.2]

- 3.2. ► I concorrenti devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, limitatamente al periodo transitorio di cui al comma 2 dell'art. 29, del d.l. 90/2014, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
- 3.3. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
- 3.4. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 3.5. ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

4.1 La documentazione ...*[indicare con precisione gli estremi della documentazione di gara: tipologia, numero e data]*... è disponibile sul sito internet: <http://www> ...*[indicare l'indirizzo completo delle pagine relative]*
... .

[Facoltativo: 4.2 e 4.3]

4.2 La documentazione ...*[indicare con precisione gli estremi della documentazione di gara: tipologia, numero e data]*... è disponibile anche *[indicare luogo orari e condizioni. es. presso gli uffici del RUP siti in*

..... nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore, previo appuntamento telefonico al numero entro il ... (data del termine per la presa visione) ...].

4.3 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

[Facoltativo: da 4.4 a 4.9]

4.4 ► Il sopralluogo su ... [indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture...] è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

4.5 Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono [descrivere modalità; es. inviare alla stazione appaltante, non oltre giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara, all'indirizzo di posta elettronica/ PEC/FAX....., una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica/ PEC FAX, cui indirizzare la convocazione].

4.6 Il sopralluogo verrà effettuato nei [descrivere modalità; es. soli giorni stabiliti dall' stazione appaltante aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione- ed anche; es nei seguenti luoghi: ... (totalità o siti rappresentativi)... es: in forma individuale con la presenza di tutti/ del singolo concorrenti/ e che ne abbia/ no fatto richiesta].....

4.7 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.

4.8 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

4.9 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi/fornitura.

5. Chiarimenti

- 5.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di ...[*FAX/ posta elettronica/PEC* ...], almeno ...[*indicare numero dei giorni, es. 10*]... giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno ...[*indicare numero dei giorni coordinato con il termine di cui il comma precedente, e comunque non inferiore a 6*]... giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.....>

6. Modalità di presentazione della documentazione

- 6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
 - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 6.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

6.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

[Facoltativo: 6.4]

6.4 La/e dichiarazione/i ...*[specificare quale/i]*... potrà/anno essere redatta/e sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www. ...>*[indicare indirizzo completo delle pagine relative]*... .

6.5 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a..... *[la sanzione non può essere inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro]*. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.

6.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.5, si assegnerà al concorrente un termine di giorni *[non superiore a dieci]* perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

6.7 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.6 la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 19.10.

6.8 Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 2-bis, del Codice.

6.9 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

7.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo *[scegliere uno o più dei mezzi di seguito indicati: domicilio eletto, indirizzo di posta elettronica, indirizzo PEC, numero di FAX]* indicati dai concorrenti]. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente

segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- 7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. Subappalto

- 8.1 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del *servizio/fornitura* che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- 8.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.
- 8.3 La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al/ai subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dal/dagli stesso/i eseguite, previa trasmissione, da parte dell'appaltatore, della comunicazione delle prestazioni eseguite dal/dagli subappaltatore/i, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Codice.

[o in alternativa]

- 8.3 La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

9. Ulteriori disposizioni

- 9.1 Non si procederà all'aggiudicazione della gara in presenza di una/due [*scegliere una o due*] sola/e offerta/e valida/e, che non verrà/verranno aperta/e. A tal fine, la procedura di valutazione delle offerte si interromperà quando resterà/resteranno una/due offerte valide, che non saranno aperte.

[o in alternativa]

- 9.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

- 9.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 9.3 L'offerta vincherà il concorrente per ...*[indicare il numero dei giorni (almeno 180 giorni)]*...dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito, alla pagina.....
- 9.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di ...*[indicare il numero dei giorni]*... giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 9.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

[In caso di pubblicazione del bando sui quotidiani, fino al 31 dicembre 2015: 9.6]

- 9.6 Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, pari a €*[in cifre]* (euro.....*[in lettere]*), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

[Dal 1° gennaio 2016]

- 9.6 Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana pari a €*[in cifre]*, (euro.....*[in lettere]*), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
- 9.7 In analogia a quanto stabilito dall'art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento *del servizio/ della fornitura*.

[Qualora per l'espletamento del servizio o della fornitura siano richiesti particolari autorizzazioni o iscrizioni: 9.8]

9.8 Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto è richiesta ...*[inserire il tipo di iscrizione richiesta es. iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali]*, pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa ... *[indicare estremi dell'autorizzazione/iscrizione...]*.

10. Cauzioni e garanzie richieste

10.1 ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari a ...*[2% o altra percentuale fino al 2% nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 75 del Codice]* dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad €*[in cifre]*, (euro.....*[in lettere]*).

10.2 Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 6.5 del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

[Facoltativo: 10.3]

10.3 La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.

10.4 La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento presso ...*[indicare gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario o postale]*;
- c. da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

10.5 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

10.6 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).
- 2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

[Facoltativo: 3-4-5]

- 3) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 4) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 5) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori [...] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 6) avere validità per ... giorni [*almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata nel precedente paragrafo 9.3*] dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 7) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 8) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

10.7 ■ La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 10.2 potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

10.8 ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

10.9 Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

10.10 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento;

10.11 L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

10.12 Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese

che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11. Pagamento a favore dell'Autorità

► I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad €*[in cifre]*, (euro.....*[in lettere]*) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. del*[es., del 9 dicembre 2014- in caso di nuove indicazioni da parte dell'Autorità, indicare la relativa deliberazione]*.

[oppure in caso di suddivisione in lotti]

► I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. del *[es., del 9 dicembre 2014 - in caso di nuove indicazioni da parte dell'Autorità, indicare la relativa deliberazione]*. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella Tabella ... *[inserire il numero della Tabella]* che segue:

Numero Lotto	CIG	Importo contributo A.N.AC.

■ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

12.1 ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

- 1) ► ...*[inserire iscrizioni richieste per provare l'idoneità tecnica dell'impresa es: Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; Iscrizione nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato]* e comunque ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto ...

[Facoltativo: 2)]

- 2) ► fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € ...*[in cifre]*, (euro...*[in lettere]*), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;

[Facoltativo: 3)]

- 3) ► fatturato specifico *per servizi/forniture* di ...*[specificare la tipologia dei servizi/forniture]*... riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno €*[in cifre]*, (euro.....*[in lettere]*), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;

[Facoltativo: 4)]

- 4) ► almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti ... *[indicare il contenuto dell'attestazione: es. la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto o intermediario, l'assenza di situazioni passive con lo stesso o con altri soggetti / la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l'esecuzione dell'appalto....]*;

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti 2), 3) e 4) trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice.

[Facoltativo: 5)]

- 5) ► esecuzione negli ultimi tre anni di n. *[indicare il numero/ tipologia di servizi/forniture analoghi presso enti pubblici o privati e l'importo degli stessi richiesti: es. esecuzione nell'ultimo triennio un servizio/fornitura*

analogo di importo non inferiore a €[in cifre] ... (euro...[in lettere]) oppure due/N... servizi/forniture analoghi ciascuno di importo non inferiore a €[in cifre] ... (euro...[in lettere])....];

[Facoltativo: 6)]

- 6) ► certificazione di qualità ...[indicare il/i tipo/i di certificazione idonei, proporzionati e pertinenti ai servizi/forniture da affidare; esempi: Etica (SA 8000); UNI EN 14000; BS OHSAS 18000;]...., o prove relative all'impiego di misure equivalenti;

[Facoltativo per gli appalti di servizi: 7)]

- 7) ► misure di gestione ambientale[indicare il/i tipo/i di certificazione idonei proporzionati e pertinenti ai servizi da affidare richiesti; es. iscrizione EMAS]....., o prove relative all'impiego di misure equivalenti;

[Facoltativo 8)]

- 8) ► ...[indicare eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale idonei, proporzionati e pertinenti rispetto ai servizi da affidare, es. disponibilità di specifici mezzi o attrezzature, qualificazione del personale impiegato, etc.

[Facoltativo per gli appalti di forniture 9 e 10)]

Presentazione di campioni

- 9) ■ Il concorrente deve consegnare ...[indicare modalità di consegna e ritiro, nonché ogni altro elemento necessario ed opportuno per la corretta gestione della fase, di campioni /prototipi /descrizioni /fotografie dei beni da fornire: es. presso ufficio- via n. .., entro il] i campioni come descritti nel paragrafo n. ... del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Ciascun campione dovrà essere contrassegnato con una targhetta metallica o adesiva non rimovibile, riportante: la denominazione del concorrente, la dizionegara per la fornitura ed un numero progressivo da 1 a] La mancata osservanza delle prescrizioni formali indicate e meglio chiarite nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale potrà essere sanato ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.

► In caso di mancato, incompleto o tardivo deposito dei campioni nonché in caso di mancata sanatoria delle prescrizioni formali la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

- 10) ► Certificazione di conformità del prodotto ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. m), del Codice (...indicare tipo di certificazione ...)

[Facoltativo: 11]

- 11) ► *[indicare eventuali ulteriori requisiti di cui all'art. 42 del Codice, ad es.: indicazione dei tecnici incaricati dei controlli di qualità; indicazione dei titoli di studio professionali o curricula dei soggetti incaricati della prestazione dei servizi; per i servizi, numero medio di dipendenti e dei dirigenti impiegati negli ultimi tre anni, ecc....].*

12.2 Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

- 12.3 ► Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

12.4 Il requisito relativo all'iscrizione di cui al paragrafo 12.1 n.1) deve essere dimostrato,

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso ...*[indicare tipologia di iscrizione richiesta in relazione al o ai diversi enti di cui si richiede l'iscrizione]*
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

[Se previsti requisiti di fatturato globale/specifico: 12.5]

12.5 Il requisito relativo al fatturato ... *[globale/specifico]* ... di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 2) e/o 12.1 n. 3) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria ... *[indicare l'eventuale percentuale/altra misura specifica richiesta per la mandataria; specificare l'eventuale percentuale/altra misura del requisito per la/le mandante/i]*... .

[Se previste le referenze bancarie: 12.6]

12.6 Le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 4) devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete;

[Se previsti servizi/forniture analoghi: 12.7]

12.7 Il requisito relativo ai servizi/forniture analoghi di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 5), deve essere posseduto, per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

[Se previste certificazioni di qualità, misure di gestione ambientale e/o eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale: 12.8]

12.8 *Il/i* requisito/i di certificazione di cui ai precedenti paragrafi 12.1 n. 6), *e/o* 12.1 n. 7, *e/o* 12.1 n. 8), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE *deve/ono* essere posseduto/i da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio/fornitura. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

12.9 Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

12.10 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4 lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

12.11 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4 lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento.

13 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1 ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore [... del giorno, *esclusivamente all'indirizzo*]. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità

della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste

13.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, *[specificare modalità, es. tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore alle ore presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in ...]*. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

13.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni]* e riportare la dicitura *...[indicare la dicitura che individui univocamente la gara regolata dal disciplinare, CIG, ecc.]*..... Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

13.4 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) "A - Documentazione amministrativa";
- 2) "B - Offerta tecnica";
- 3) "C - Offerta economica".

13.5 ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

13.6 ► **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14 Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1 ■ domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

14.1.1. ■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

14.1.2. ■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

14.2 ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-*bis*), m-*ter*) e m-*quater*), del Codice e precisamente:

- a) ■ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- a) ■ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]*: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

(oppure)

a) ■ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di[*inserire riferimenti n., data, ecc., ...*]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a.1. ■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

1) ■ attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) ■ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) ■ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

a.4. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- b) ■ che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) ■ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)

- c) ■ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- d) ■ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- e) ■ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC. (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
- f) ■ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
- g) ■ di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- h) ■ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
- i) ■ di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed

assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

l) ■ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

m) ■ che nei propri confronti:

m.1 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);

m.2 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-*ter* [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

m.3 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

m-bis) ■ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);

m-*ter*) ■ di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-*ter*), del Codice;

m-*quater*) ■ ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-*quater*), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:

di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

- 1) ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 2) ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 3) ■ le attestazioni di cui di cui al presente paragrafo 14.2 lett. b), c) ed *m-ter*, devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
- 4) ■ l'attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 14.2 lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

[Facoltativo:5]

- 5) ■ Le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, lett. b), c) ed *m-ter*), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

14.2.1 Le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2 devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 38, comma 1, lettera b), del Codice, oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

14.3 ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii attestante:

- a. ■ l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato ... *[indicare allegato XI B per forniture oppure XI C per servizi]* al Codice.
- b. ■ i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- c. ■ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

[Se tra i requisiti di capacità tecnica è prevista l'esecuzione di servizi/forniture analoghi: lett. d.]

- d. ■ di aver eseguito nell'ultimo triennio le seguenti prestazioni per servizi/forniture analoghi ...*[inserire la tipologia dei dati descrittivi dei servizi/forniture richiesti, anche adottando una tabella per la presentazione da parte dei concorrenti come la seguente]...*

Tabella 2 – [Esempio di tabella contenente la descrizione dei servizi/forniture analoghi]

Anno	Oggetto dell'affidamento	Importo	Committente
..[2013]..	[descrizione dell'attività][euro][comune di]..
..[2013]..	[descrizione dell'attività][euro][..... spa]..
..[2012]..	[descrizione dell'attività][euro]
..[20..]..	[descrizione dell'attività][euro]
..[20..]..	[descrizione dell'attività][euro]
..[20..]..	[descrizione dell'attività][euro]

[Se tra i requisiti di capacità tecnica sono previste certificazioni: lett. d)]

e. ■ il possesso delle certificazioni richieste ...[indicare gli estremi delle certificazioni]... ovvero di prove relative all'impiego di misure equivalenti;

[Se tra i requisiti di capacità economica è previsto il fatturato/globale specifico di cui all'art. 41, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici: lett. e)]

f. ■ di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato...[inserire la tipologia dei dati descrittivi richiesti, ad es., fatturato globale/specifico per la prestazione dei servizi/forniture di ... di € ... [in cifre] ... (euro.....[in lettere].....), anche adottando una tabella per la presentazione da parte dei concorrenti come la seguente] ...

Tabella 3 – Esempio di tabella contenente le informazioni relative al fatturato globale/specifico

Anno	Importo fatturato globale per servizi/forniture	Importo fatturato specifico per servizi/forniture
..[2013]..[euro][euro]
..[2012]..[euro][euro]
..[2011]..[euro][euro]

[Se tra i requisiti di capacità economica sono previste le referenze bancarie di cui all'art. 41, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici: 14.4]

14.4 ■ le referenze bancarie di cui al paragrafo 12.1 n.4 del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

14.5 ■ in caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. ■ dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. ■ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

c. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

14.6 ■ in caso di subappalto qualificante, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lett- i) del Codice, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. ■ dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere al subappalto qualificante ed indica l'impresa subappaltatrice;

b. ■ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, con la quale:

- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa subappaltatrice, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di subappalto;
- 2) si obbliga verso la stazione appaltante, per tutta la durata dell'appalto, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- 3) attesta che l'impresa subappaltatrice non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

c. ■ originale o copia autentica del contratto di subappalto, da cui risultino le attività che verranno effettivamente svolte;

14.7 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice o al subappalto qualificante ai sensi dell'art. 42, lett. i, del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa subappaltatrice.

14.8 ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. ■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i *servizi/fornitura*;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'A.N.A.C. inserire: ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'A.N.A.C.]* che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta.

[In caso di particolari condizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1.8: 2]

2. ■ accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 1.8 del disciplinare di gara.

[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità: 3]

3. ■ accetta il patto di integrità/protocollo di legalità ... *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. ... del, delibera n... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo....]* allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);

[in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante: 4]

4. ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ...*[indicare gli estremi del Codice di comportamento]*... allegato a ...*[indicare allegato o estremi del codice di comportamento]*... e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

[Facoltativo: 5]

5. ■ si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto.
6. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

14.9 ■ documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del Codice: 14.10]

14.10 ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;

[Se è previsto il sopralluogo obbligatorio: 14.11]

14.11 ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi ovvero certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.

14.12 ■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di €*[in cifre]* ... (euro.....*[in lettere]*.....) di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.

14.13 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

- c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata

ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- d. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto e, nel caso di cui al paragrafo 14.6, il nominativo dell'impresa subappaltatrice;
- e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 14.14 ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 14.15 ■ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

- 14.16 ■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

- 14.17 ■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 14.18 ■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del *servizio/fornitura* che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

- 14.19 ■ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.20 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

14.21 ■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

14.22 ■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.23 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

14.24 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

14.25 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.26 ■ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 14 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1-ter, del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

15 Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa”

15.1 ► La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” deve contenere, **a pena di esclusione**, *[specificare il contenuto della busta .. es. una relazione tecnica dei servizi/forniture offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Inserire riferimenti a criteri di valutazione tecnica, es: la relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara].*

[Nel caso in cui la stazione appaltante abbia previsto la valutazione del possesso del rating di legalità, chiedere l'inserimento nella busta anche della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dello stesso....].

Tutti i *[...prodotti/servizi.....]* proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato prestazione e descrittivo, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

■ L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

15.2 ■ Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

15.3 ■ La mancata sottoscrizione dell'offerta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

16 Contenuto della Busta “C – Offerta economica”

16.1 ► Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l’offerta economica, predisposta secondo il *modello...* [riportare i riferimenti del modello/schema/allegato] ... al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- a) ► il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- b) ► il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- c) ► la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del Codice;

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l’importo indicato in lettera.

[In alternativa, in caso di pluralità di beni o servizi su cui si chiede un’offerta, indicare]

- a) ► il prezzo offerto per ciascun bene o servizio, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- b) ► il ribasso percentuale offerto per ciascun bene o servizio, in cifra e lettera, da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- c) ► il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- d) ► il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- e) ► la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del Codice;

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l’importo indicato in lettera.

[In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di appalto: 17.1 lett. d)]

► indicazione dei prezzi di riferimento riportati al paragrafo 1.7 del presente disciplinare utilizzati per la formulazione dell’offerta con esplicitazione delle relative modalità di calcolo.

[Facoltativo: 17.1 lett. e)]

[eventuali ulteriori specifiche della formulazione dell'offerta] ...

► L'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

■ La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

16.2 Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto dell'appalto, aggiungere il periodo che segue: ... e che siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1.7 del presente disciplinare]*.

[Facoltativo: 16.3]

16.3 All'interno della busta "C-offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura ... *[inserire dicitura : es. "gara per - Giustificazioni"]*...

17 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

17.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

17.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12, salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 1), se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

[Se tra i requisiti di capacità economica è previsto il fatturato globale/specifico: b)]

b) quanto al requisito relativo al fatturato [...*globale/specifico*...] di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 2) e/o 12.1 n. 3), mediante i bilanci delle società di capitali corredati della nota integrativa oppure mediante il fatturato globale e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS;

[Se tra i requisiti di capacità tecnica è richiesta l'esecuzione di servizi/forniture analoghi: c)]

c) quanto al requisito relativo ai *servizi/forniture* analoghi di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 5), l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei *servizi/forniture* è comprovata:

- i. se trattasi di *servizi/forniture* prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema *AVCpass* dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- ii. se trattasi di *servizi/forniture* prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema *AVCpass* dagli operatori. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

[Se tra i requisiti di capacità tecnica sono previste certificazioni: d) ed e)]

d) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 6), le certificazioni di sistema di qualità aziendale forniti da Accredia sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 43 del Codice, sono inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori economici. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

e) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 7), i certificati sono inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori economici. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

18 Criterio di aggiudicazione

18.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Tabella 4 - Esempio di tabella contenente gli elementi di valutazione ed i relativi pesi

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	...[indicare punteggio]..
Offerta economica	...[indicare punteggio]..
TOTALE	100

18.2 I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 84 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui... [inserire estremi del paragrafo o allegato in cui sono riportati i criteri di valutazione tecnica...]... mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore, secondo i criteri e le formule esplicitati nella tabella che segue:

Tabella 5 - Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$	
dove	
P_i	= punteggio concorrente i;
C_{ai}	= coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
C_{bi}	= coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.....	
C_{ni}	= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
P_a	= peso criterio di valutazione a;
P_b	= peso criterio di valutazione b;
.....	
P_n	= peso criterio di valutazione n.

18.3 Per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi, la commissione procederà all'assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno relativi ai criteri e sub-criteri di cui --- [indicare riferimenti dell'allegato/ documento in cui sono indicati i parametri; es. vedi esempio di cui all'allegato 2]

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata:

mediante l'attribuzione, secondo il metodo di cui all'allegato P al Regolamento [punto II), a), 4], di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione;

[o in alternativa]

mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della scala semantica e della matrice triangolare di cui all'allegato P al Regolamento [punto II), a), 2].

[o in alternativa]

mediante il metodo ...[...*inserire descrizione del metodo*...]... di cui al punto II dell'allegato P al Regolamento.

[Se prevista l'attribuzione discrezionale dei coefficienti]

18.4I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
- b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

[Se previsto l'impiego della scala semantica]

18.4I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- a) se vi sono almeno tre (3) offerte, effettuando, da parte di ogni commissario, i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica di cui all'Allegato P del Regolamento e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari secondo le linee indicate nell'allegato G al Regolamento;
- b) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al punto sub a);
- c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto;
- d) se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre (3), a ciascun criterio o sub-criterio è attribuito un punteggio, variabile tra zero ed uno, assegnato da parte di ciascun commissario. Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio o sub-criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

[Se previsto l'impiego di un altro metodo di cui al punto II dell'Allegato P al Regolamento]

18.4 *[indicare il metodo prescelto e le modalità di applicazione] ...*

[Qualora si ritenga di introdurre una soglia di sbarramento al punteggio tecnico: 18.5]

18.5 Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione a ... *[indicare i criteri su cui applicare lo sbarramento]*... sia inferiore a ...*[indicare la/ le soglie di punteggio..]*.

[Se previsti elementi di valutazione tecnica di natura quantitativa: 18.6]

18.6 Per la valutazione delle offerte relative ai criteri tecnici di natura quantitativa, i coefficienti variabili tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula indicata nella Tabella 6.

Tabella 6: formula per l'attribuzione del punteggio per i criteri tecnici di natura quantitativa

$$C_i = R_a / R_{\max}$$

dove:

C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
R_a	=	valore dell'offerta del concorrente i-esimo;
R_{\max}	=	valore dell'offerta più conveniente.

[Qualora si ritenga di effettuare la riparametrazione: 18.7]

18.7 Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

18.8 La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alla formula*[scegliere una tra la formula di cui alla tabella 6, ponendo al posto di R il ribasso offerto, o di cui alla tabella 7]* calcolata sul ribasso complessivo offerto.

[Inserire la seguente tabella solo se si è optato per la formula in essa contenuta]

Tabella 7 – Formula “bilineare” per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo

$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$ $C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$															
<p>Dove</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">C_i</td> <td style="padding-right: 10px;">=</td> <td>coefficiente attribuito al concorrente i-esimo</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">A_i</td> <td style="padding-right: 10px;">=</td> <td>valore del ribasso del concorrente i-esimo</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">A_{soglia}</td> <td style="padding-right: 10px;">=</td> <td>media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">X</td> <td style="padding-right: 10px;">=</td> <td>0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 [<i>indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata</i>]</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">A_{max}</td> <td style="padding-right: 10px;">=</td> <td>valore del ribasso più conveniente</td> </tr> </table>	C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo	A_i	=	valore del ribasso del concorrente i-esimo	A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti	X	=	0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 [<i>indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata</i>]	A_{max}	=	valore del ribasso più conveniente
C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo													
A_i	=	valore del ribasso del concorrente i-esimo													
A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti													
X	=	0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 [<i>indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata</i>]													
A_{max}	=	valore del ribasso più conveniente													

[In alternativa, nel caso si richieda un ribasso differenziato sui diversi servizi/forniture oggetto dell’appalto]

18.8 La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base alla formula ...[scegliere una tra la formula di cui alla tabella 6, ponendo al posto di R il ribasso offerto, o di cui alla tabella 7] calcolata su ciascun servizio/fornitura oggetto dell’appalto:

Descrizione del bene o servizio	Punteggio assegnato a ciascun bene o servizio	Formula per l’attribuzione del punteggio
<i>Bene/servizio 1</i>		
<i>Bene/servizio 2</i>		
...
Totale	Punteggio offerta economica	

19 Operazioni di gara

19.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso ... [*indicare l’indirizzo*] ... il giorno, alle ore e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo ... [*inserire indicazioni: es. presso la medesima sede*] in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo [*specificare mezzo: es. pubblicazione sul sito informatico/PEC/ fax*] ... almeno ... [*indicare il numero*]... giorni prima della data fissata.

19.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

- (i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- (ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- (iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- (iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- (v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine[*non superiore ai dieci giorni*], e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- (vi) nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto (v) che precede, a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 12; all'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

19.4 La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine[*non superiore ai dieci giorni*].

- 19.5 In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.
- 19.6 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui al paragrafo 19.4 [*in caso di previsione di una soglia di sbarramento*: o che non hanno superato la soglia di sbarramento]; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine[*non superiore ai dieci giorni*], sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti.
- 19.7 Successivamente, la Commissione provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.
- 19.8 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
- 19.9 All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 19.10 La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
- 19.11 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3) del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. La stazione

appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

19.12 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio

sul prezzo.

[o in alternativa]

sull'offerta tecnica.

19.13 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

19.14 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

20 Verifica di anomalia delle offerte

20.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

[facoltativa: lett. b)]

b) la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

c) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

d) si assegna all'offerente un termine perentorio di ...*[indicare il numero di gg., minimo 15 (quindici)]*... giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

- e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) si assegna all'offerente un termine perentorio di ...*[indicare il numero di gg - minimo 5 (cinque)]*... giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;
- g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

21. Definizione delle controversie

[nel caso si escluda la competenza arbitrale ex art. 241 del Codice]

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di (.....), rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

[o, in alternativa nel caso si ammetta la competenza arbitrale ex art. 241 del Codice]

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale, giusto provvedimento di autorizzazione reso da*[indicare il provvedimento]*...in data....., mediante clausola compromissoria da inserire nel contratto, salvo ricusazione da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Procedura Aperta per l'affidamento del servizio/fornitura

[ESEMPIO DI]

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a _____

(cognome e nome)

nato a _____ (_____), il _____

(luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (_____),

Via _____, n. ____

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente “ _____ ”

con sede legale in _____ (_____),

Via _____, n. _____,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

- Titolare o Legale rappresentante
- Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

- Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);
- Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo:

_____;
- Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);
- Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);
- Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.lgs. 163/2006);
- Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006)
 - costituito
 - non costituito;
- Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006);
 - costituito

- non costituito;
- GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)
- Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, d.lgs. 163/2006);

OFFRE

per l'appalto del servizio/fornitura in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di € _____, (in cifre), (dicasi _____ virgola _____) (in lettere), corrispondente al ribasso del _____%(in cifre), (dicasi _____ virgola _____ per cento)(in lettere), sull'importo posto a base di gara, oneri di sicurezza non soggetti al ribasso esclusi di € _____, (in cifre), (dicasi _____ virgola _____)(in lettere),

[In caso di pluralità di beni e/o servizi oggetto dell'appalto]

<i>Descrizione del bene o servizio</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo offerto in cifra</i>	<i>Prezzo offerto in lettere</i>	<i>Prezzo complessivo in cifra</i>	<i>Ribasso % offerto in cifra</i>	<i>Ribasso % offerto in lettere</i>
<i>Bene/servizio 1</i>						
<i>Bene/servizio 2</i>						
...
<i>Totale</i>						

(Facoltativo a))

a) Dettaglio dei costi

Esempio di dettaglio dei costi

<i>N. unità di personale</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Livello</i>	<i>N. ore di lavoro</i>	<i>Costo orario</i>	<i>Totale costo manodopera per livello</i>	
				€	€	
				€	€	
				€	€	
				€	€	
				€	€	
				€	€	
<i>Totale complessivo costo manodopera</i>						€
<i>Costo complessivo dei prodotti</i>						€
<i>Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari</i>						€
<i>Oneri aziendali per la sicurezza (art. 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)</i>						€

(Facoltativo b))

b) ulteriori giustificazioni (art. 87, comma 2, del d.lgs. 163/2006)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

_____, li _____

(luogo, data)

Firma

(timbro e firma leggibile)

N.B.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma _____ per l'Impresa _____

(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____

(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____

(timbro e firma leggibile)

N.B. **ogni pagina** del presente modulo dovrà essere corredato di **timbro della società e sigla del legale rappresentante**

ALLEGATO 2 Es. di tabella contenente elementi di criteri e sub criteri tecnici di valutazione.

Nr. criterio	Nr. sub criterio	Descrizione	Peso sub criterio	Peso criterio	Tipologia Criterio Qualitativo (QL)
1	... [indicare criterio]*...			
	1.1[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:
	1.2[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:
	1.3[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:
	1.4[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:
	1. n[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:

2	... [indicare criterio]...		
	2.1[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:
	2.2[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:
	2.3[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:
	2.4[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:
	2.n[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del
3	... [indicare criterio]...		
	3.1[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:
	3.2[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:

	3.3[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:
	3.4[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:
	3.5[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:
	3.6[indicare sub criterio]..... Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:		

** I criteri di valutazione individuati, a titolo esemplificativo, dall'art. 83 del Codice sono, oltre al prezzo e alla qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditività, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, la data di consegna ovvero termine di consegna o di esecuzione, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento e l'origine produttiva, in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.*

A tali criteri potrà aggiungersi il rating di legalità nel caso in cui la stazione appaltante decida di tenerne conto ai fini della valutazione dell'offerta, così come chiarito nella nota illustrativa del presente bando-tipo.



Autorità Nazionale Anticorruzione

**Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di
servizi e forniture**

Nota illustrativa

Sommario

<i>Premessa</i>	3
1. <i>Il bando-tipo per i contratti di servizi e forniture: aspetti generali</i>	5
2. <i>Cause di esclusione e soccorso istruttorio</i>	6
3. <i>Prescrizioni per la prevenzione dell'illegalità e della corruzione</i>	8
4. <i>Le premesse al bando-tipo</i>	12
5. <i>Oggetto, importo e durata dell'appalto</i>	13
6. <i>Soggetti ammessi alle gare</i>	18
7. <i>Condizioni di partecipazione</i>	18
8. <i>Verifica dei requisiti di partecipazione</i>	19
9. <i>Visione della documentazione di gara e sopralluogo</i>	20
10. <i>Chiarimenti e comunicazioni</i>	21
11. <i>Modalità di presentazione della documentazione</i>	22
12. <i>Subappalto</i>	22
13. <i>Ulteriori disposizioni</i>	24
14. <i>Cauzioni e garanzie</i>	24
15. <i>Pagamento in favore dell'Autorità</i>	27
16. <i>Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa</i>	27
17. <i>Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte</i>	31
19. <i>Contenuto della busta B – offerta tecnico-organizzativa</i>	34

20.	<i>Contenuto della busta C – offerta economica</i>	34
21.	<i>Criterio di aggiudicazione</i>	35
22.	<i>Operazioni di gara</i>	38
23.	<i>Verifica di anomalia delle offerte</i>	39

Premessa

L'articolo 64, comma 4-*bis*, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice) stabilisce che “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-*bis*. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”. In base a tale previsione, come noto l’Autorità ha emanato la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, denominata “Bando-Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-*bis* e 46, comma 1-*bis*, del Codice dei contratti pubblici”, con la quale è stato fornito il quadro giuridico di riferimento relativamente alla individuazione delle cause tassative di esclusione dalle procedure di gara.

Il tenore letterale della disposizione depone per l’obbligatorietà del bando-tipo e per la necessità di espressa motivazione in ordine alle deroghe allo stesso da parte delle stazioni appaltanti. Pertanto, si evidenzia che la mancata adozione del modello di disciplinare costituisce causa di annullabilità della procedura per violazione di norma imperativa, con conseguente, eventuale responsabilità amministrativa.

Come anticipato nella stessa determinazione, l’Autorità sta procedendo ad elaborare specifici bandi-tipo distinti in base all’oggetto del contratto che, oltre a riprodurre, con le opportune integrazioni rese necessarie da modifiche normative o nuovi orientamenti giurisprudenziali, le cause tassative di esclusione già indicate in via generale nella determinazione n. 4/2012, contengono le ulteriori puntuali indicazioni sulla gestione della procedura gara.

Relativamente agli appalti di servizi e forniture, sulla base delle osservazioni pervenute in esito ad una procedura di consultazione degli operatori del mercato svoltasi nel mese di marzo 2013, è stato

emanato il bando-tipo del 26 febbraio 2014, n. 1 per gli appalti aventi ad oggetto i servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili. Nel corso dell'elaborazione di tale bando-tipo, l'Autorità ha potuto riscontrare come molte prescrizioni in esso contenute possono essere applicate a tutti i contratti pubblici di servizi e forniture. Si pensi, ad esempio, alle disposizioni relative ai soggetti ammessi alle procedure, alle modalità di costituzione della cauzione provvisoria, alle modalità di presentazione della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni da rendere in sede di gara, Pertanto, si è ritenuto utile procedere alla predisposizione di un modello di riferimento per i contratti pubblici di servizi e forniture che disciplini gli aspetti comuni alle varie tipologie di appalto in essi presenti.

Il bando-tipo potrà costituire la base per elaborare modelli per ulteriori procedure di gara o per specifici settori ovvero per ulteriori strumenti regolatori, come le linee guida, su materie/ambiti che si riterranno particolarmente rilevanti o critici. L'operazione, inoltre, ponendosi in rapporto di complementarietà con la predisposizione dei bandi-tipo per i lavori pubblici, contribuirà al processo di standardizzazione della documentazione di gara nei due comparti – lavori e servizi e forniture.

Il sistema di affidamento considerato è quello di cui agli artt. 53 e 83 del Codice, ovvero la procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tuttavia, si raccomanda di utilizzare, per i bandi che prevedono l'aggiudicazione con il prezzo più basso e/o per le altre procedure, le disposizioni del presente disciplinare che risultano compatibili, ferma restando la non vincolatività delle stesse. Le clausole del bando-tipo che non necessitano di modifiche in relazione alla peculiarità della procedura o del criterio di aggiudicazione utilizzato saranno, infatti, confermate nei bandi-tipo di prossima elaborazione ed è, pertanto, opportuno che le stazioni appaltanti ne prevedano l'immediato inserimento nei propri bandi, ai fini di un più efficace perseguimento delle finalità sottese alla standardizzazione dei disciplinari di gara, rinvenibili nelle istanze di semplificazione dell'attività delle medesime stazioni appaltanti, oltre che di corretto svolgimento della gara e deflazione del contenzioso.

Il modello è corredato dalla presente nota che fornisce istruzioni circa le modalità di compilazione e ne illustra le caratteristiche, con particolare riguardo alle parti vincolanti e all'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'art. 46, comma 1-bis, del Codice, tenendo conto delle nuove disposizioni in materia di regolarizzazione documentale introdotte dagli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter. Inoltre, la relazione AIR allegata spiega le ragioni delle scelte effettuate e i motivi per cui non si è dato seguito ad alcuni dei suggerimenti pervenuti in fase di consultazione.

1. Il bando-tipo per i contratti di servizi e forniture: aspetti generali

Il modello si compone di un contenuto prescrittivo vincolante, in cui sono ricomprese le clausole relative alle cause tassative di esclusione e di un contenuto prescrittivo discrezionale, relativo a quegli aspetti della procedura di gara che possono essere disciplinati dalle stazioni appaltanti (ad esempio, in relazione alle modalità di effettuazione del sopralluogo ove sia previsto come obbligatorio).

In alcuni casi, il bando-tipo prevede già un'ipotesi di formulazione, ma la soluzione proposta, corrispondente ad una delle possibili soluzioni legittimamente adottabili, non è vincolante e pertanto potrà essere disciplinata diversamente dalle amministrazioni aggiudicatrici senza necessità di motivazione.

Nelle parti a contenuto prescrittivo vincolante, invece, sono riprodotte le informazioni che – secondo la normativa vigente – devono essere riportate nella documentazione di gara, tra cui, *in primis*, le cause di esclusione, nonché le ulteriori informazioni utili che, ai sensi dell'art. 64 del Codice, integrano il contenuto del bando di gara. Tali parti costituiscono il contenuto necessario del bando-tipo e sono derogabili dalle stazioni appaltanti previa specifica motivazione ed entro i limiti del rispetto del principio di tassatività. Infatti, eventuali deroghe al bando-tipo, ancorché motivate, non potranno mai consistere nell'introduzione di clausole di esclusione contrastanti con il disposto del citato art. 46, comma 1-bis, atteso che le stesse sarebbero affette da nullità. Oltre alle suddette prescrizioni che, come sopra rilevato, integrano il contenuto necessario dello schema di disciplinare, le stazioni appaltanti possono scegliere d'integrare il modello proposto mediante l'inserimento di ulteriori indicazioni e chiarimenti senza necessità di motivazione, salvo che l'integrazione comporti la previsione di ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle previste nel modello, dovendo, in tal caso, nel senso e nei limiti dei principi sopra espressi, motivare specificatamente la deroga.

Nel modello, inoltre, è data evidenza ad una serie di prescrizioni facoltative e soluzioni alternative che corrispondono alle diverse opzioni legittimamente ammesse dalla normativa [ad esempio, i metodi per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al punto II) dell'Allegato P al Regolamento]; anche in questo caso, la scelta effettuata dalla stazione appaltante tra le diverse soluzioni consentite non costituisce una deroga al modello e quindi non richiede specifica motivazione.

Resta fermo che tali prescrizioni, una volta scelte dalle stazioni appaltanti, vengono ad integrare il contenuto del disciplinare di gara e l'amministrazione sarà tenuta, nel corso della procedura, ad attenersi senza possibilità di discostarsene, pena la violazione del principio di certezza e imparzialità dell'azione amministrativa e della *par condicio* dei concorrenti.

Il modello elaborato contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara e non può essere ritenuto esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi. Si evidenzia, pertanto, come per gli aspetti procedurali, quali, ad esempio, quelli connessi alle gare gestite con sistemi telematici, si deve integrare il disciplinare di gara con le norme sulla procedura e le altre indicazioni dettate dal Codice e dal Regolamento in materia. In particolare, per le gare telematiche si suggerisce l'adozione da parte delle stazioni appaltanti di appositi regolamenti interni di disciplina che possono essere richiamati nel bando. Similmente, opportune integrazioni dovranno essere apportate per l'affidamento di contratti in taluni settori come quello dei servizi attinenti all'ingegneria ed architettura per il quale il Codice e il Regolamento dettano norme specifiche in relazione ai requisiti di partecipazione. Per le procedure indette dalle centrali di committenza i modelli predisposti dovranno essere utilizzati nei limiti di compatibilità con le specificità degli istituti.

Nel ricordare quanto previsto dall'art. 14 del Codice in materia di appalti misti, si precisa che il modello dovrà essere utilizzato per le gare in cui i servizi e/o le forniture costituiscano l'oggetto principale del contratto e i lavori, ancorché di importo superiore al cinquanta per cento, risultino meramente accessori. Naturalmente, in caso di lavori superiori a 150.000 euro, al bando dovranno essere apportate le integrazioni necessarie a richiedere ai concorrenti il possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) nelle categorie e classifiche di lavori richiesti. Su tale aspetto si rinvia alle clausole contenute nel bando-tipo n. 2/2014 "Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso".

Si precisa, infine, che nel caso di sopravvenute modifiche normative che dovessero incidere sul talune clausole del presente bando-tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento del bando-tipo. In tal caso le stazioni appaltanti non dovranno motivare le relative deroghe nella determina a contrarre.

2. Cause di esclusione e soccorso istruttorio

Come sopra accennato, nelle parti a contenuto prescrittivo vincolante sono contenute le cause di esclusione ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice, già tipizzate con l'atto di determinazione n. 4 del 2012. Sotto la veste grafica, le cause di esclusione sono poste in evidenza utilizzando il carattere grassetto, mentre la relativa prescrizione è preceduta dal simbolo "►"

L'operatività delle clausole di esclusione va, tuttavia, valutata alla luce dei nuovi artt. 38, comma 2-*bis*, e 46, comma 1-*ter*, del Codice introdotti dall'art. 39, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114.

La novella introduce una significativa innovazione nel panorama normativo, in quanto permette la regolarizzazione di elementi e/o dichiarazioni non solo incompleti o irregolari, ma anche mancanti, superando il precedente assetto normativo e giurisprudenziale prevalente secondo cui il "soccorso" dei concorrenti era comunque precluso nei casi di totale assenza del documento o dichiarazione necessari per la partecipazione alla gara.

In virtù delle nuove disposizioni, per la cui applicazione si rinvia alla Determinazione n. 1/2015 «Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nuova disciplina del soccorso istruttorio)», la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 e degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara sono sanabili ai sensi degli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, dietro pagamento della sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal bando di gara. A tal fine, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

Sotto la veste grafica, nel modello di disciplinare di gara, le carenze o irregolarità sanabili sono precedute dal simbolo "■". Si rammenta alle stazioni appaltanti che, ai sensi del nuovo comma 2-*bis* dell'art. 38, è necessario stabilire nel bando di gara la sanzione pecuniaria in caso di irregolarità essenziale, per un importo compreso tra l'1 per mille e l'1 per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro.

In caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

Giova, infine, ricordare come, al di là delle fattispecie di cui agli artt. 46, co. 1-*ter*, e 38, co. 2-*bis*, del Codice, resta salva la possibilità per la stazione appaltante di richiedere chiarimenti o integrazioni ai sensi del comma 1 del citato art. 46, senza applicazione della sanzione pecuniaria, qualora necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti. Sul punto, si dovrà tener conto delle indicazioni operative fornite dall'Autorità con la determinazione n. 1/2015.

Si evidenzia che nella Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 (così come modificata dalle deliberazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013), che istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ("BDNCP") denominato *AVCPass*, è previsto che il predetto sistema rilasci un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Al riguardo, si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. Tuttavia, le stazioni appaltanti saranno tenute a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontrino la carenza, dovranno richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, del Codice, essendo il PASSOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

Inoltre, si evidenzia, che nel modello di disciplinare di gara, è stata prevista la necessità di inserire nella busta A anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento ex art. 49 del Codice, nonché il PASSOE relativo all'impresa subappaltatrice, in caso di subappalto qualificante ex art. 42, lett. i) del Codice.

3. Prescrizioni per la prevenzione dell'illegalità e della corruzione

Nel bandi-tipo sono riportate alcune clausole utili ad aumentare il livello di trasparenza delle procedure e a prevenire fenomeni di illegalità e corruzione negli appalti pubblici. Si evidenziano, in particolare, quelle previste dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) relative al rispetto dei protocolli di legalità tra stazione appaltante e prefetture e del codice di comportamento della stazione appaltante (*cf.* par. 14.8 n. 3 e n. 4 dello schema di disciplinare), ove presenti.

In relazione ai protocolli di legalità, si evidenzia la possibilità, per quelli di "nuova generazione" di introdurre la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c., connessa ad alcune tipologie di reati,

secondo lo schema-tipo di cui all'allegato C delle "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" (*cf.* protocollo A.N.AC. - Ministero dell'interno del 15 luglio 2014).

Nel bando-tipo, inoltre, si fa riferimento al requisito di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.» In base alla citata previsione, è inserita la dichiarazione da parte del concorrente circa il possesso di tale requisito (*cf.* par. 14.2, lett. m.2), dello schema di disciplinare di gara) così come previsto anche nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione Autorità dell'11 settembre 2013, n. 72.

Infine, nel modello di disciplinare di gara si fa riferimento anche a quanto prescritto dall'art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui "1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica. 2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231". Pertanto, è stata inserita nel bando-tipo la dichiarazione di assenza della suddetta causa interdittiva oppure di osservanza degli obblighi di adeguata verifica prescritti dal d.lgs. 231/2007 requisito (*cf.* par. 14.2, lett. m.3), dello schema di disciplinare di gara).

Altra previsione riguarda la stipulazione del contratto, che dovrà effettuarsi solo all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti (*cf.* par. 9.5 dello schema di disciplinare di gara).

Sempre in tema di misure a tutela della legalità, si evidenzia che, in base all'art. 26 della direttiva 2014/24/UE (nel seguito direttiva), tra le forme di irregolarità delle offerte è ricompreso anche il caso di offerte "in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione". E', quindi, possibile ipotizzare, all'esito del recepimento della direttiva, un'ulteriore ipotesi di esclusione dalle gare in relazione al verificarsi di tale fattispecie, la cui esatta delimitazione, tuttavia, non può che essere rimessa alla definizione del concetto di "prova" secondo il diritto interno.

Si evidenzia, infine, che, per gli appalti di maggiori dimensioni, è stata riconosciuta la facoltà per le stazioni appaltanti di attribuire un punteggio aggiuntivo, in sede di valutazione dell'offerta, secondo criteri di proporzionalità, alle imprese in possesso del *rating* di legalità rilasciato ai sensi dell'art. 5-ter decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, o di certificazioni equivalenti rilasciati alle imprese straniere da altri organismi o autorità pubbliche.

La scelta è stata dettata in considerazione dell'orientamento affermatosi recentemente in giurisprudenza (*cf.* Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2013 n. 2282; Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5197; Consiglio di Stato, Sez. VI del 15 dicembre 2010, n.8933, T.A.R. Toscana-Firenze, Sez. II, 29 gennaio 2009, n. 151; T.A.R. Liguria-Genova, Sez. II, 5 gennaio 2015, n. 2) e in alcune pronunce dell'Autorità (Determinazione n. 7/2012, Pareri di precontenzioso n. 5/2010 e n. 1/2011) secondo cui il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara può essere attenuato consentendo alle stazioni appaltanti di prevedere, nel bando di gara, anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo "soggettivo", quando questi concernono aspetti organizzativi che si sostanziano in indici d'affidabilità e serietà dell'offerta in termini di logica presumibilità di una migliore esecuzione della prestazione richiesta, purché lo specifico punteggio assegnato al requisito soggettivo non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo. Dette condizioni si verificano con maggior forza negli appalti aventi ad oggetto prestazioni di servizi in quanto l'offerta si sostanzia in un *facere* e, pertanto, può essere valutata anche sotto il profilo dell'organizzazione dell'impresa (*cf.* Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5808).

L'attribuzione di un punteggio ulteriore al concorrente che sia in possesso del *rating* di legalità, potrebbe giustificarsi, quindi, in considerazione del fatto che il *rating* è rilasciato in presenza di requisiti che attengono in modo specifico all'organizzazione aziendale o derivano direttamente dall'adozione di prassi operative improntate alla legalità, alla moralità ed alla correttezza e, quindi, si rivelano

astrattamente idonei ad incidere sulle modalità esecutive della specifica prestazione. Si pensi, in via esemplificativa, ai requisiti attinenti all'assenza di condanne penali o procedimenti pendenti per l'applicazione di misure di prevenzione e/o cautelari nei confronti dell'imprenditore o di altri soggetti rilevanti, all'assenza di provvedimenti sanzionatori dell'Anac o di provvedimenti di condanna per illeciti antitrust gravi, per violazioni del codice del consumo o per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'assenza di annotazioni pregiudizievoli nel casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del d.p.r. n. 207/2010, oppure ai requisiti "ulteriori" riferiti all'adozione «di una funzione o struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa» o di «un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231», oppure «di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility».

A giustificazione della previsione, si richiama, altresì, la possibilità, riconosciuta dalla determinazione n. 7 del 24.11.2011, di attribuire rilievo, nella valutazione dell'offerta, a «elementi oggettivi legati alla realizzazione di particolari obiettivi di valenza non economica, tra quali i criteri sociali e ambientali» in cui potrebbe rientrare l'obiettivo di prevenire l'illegalità e la corruzione negli appalti pubblici. Si consideri, infatti, che il *rating* di legalità rientra nel più ampio contesto delle misure volte a contrastare i comportamenti illegali delle imprese e il fenomeno della corruzione negli appalti pubblici, nonché le interferenze delle organizzazioni criminali con l'attività di impresa che possono ostacolare non solo il corretto operare dei meccanismi del mercato, ma anche lo svolgimento della prestazione.

Pertanto, le stazioni appaltanti potranno attribuire un punteggio ulteriore ai concorrenti in possesso del *rating* di legalità, dal momento che il possesso del requisito in argomento può incidere sulla qualità dell'offerta e sull'affidabilità dell'impresa, riverberandosi in modo specifico sull'attività che dovrà essere svolta. I soggetti aggiudicatori dovranno, tuttavia, prevedere l'assegnazione di un punteggio contenuto, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Infine, poiché il *rating* di legalità può essere richiesto esclusivamente dalle imprese italiane con un fatturato superiore ai due milioni di euro, tale criterio di valutazione potrà essere introdotto esclusivamente per gli appalti per i quali il fatturato minimo di partecipazione, anche per gli operatori concorrenti con identità plurisoggettiva, sia superiore a tale soglia.

Pertanto, è stata introdotta nello schema di disciplinare di gara (v. nota in calce all'allegato 2) la possibilità, per la stazione appaltante, di prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei concorrenti in possesso del *rating* di legalità, richiedendo in tal caso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del *rating* medesimo. La stazione appaltante verificherà la

veridicità e sostanza della dichiarazione mediante accesso all'elenco degli operatori in possesso del rating di legalità pubblicato sul sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nell'ipotesi di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è stata prevista la necessità di richiedere, a pena di esclusione dalla gara, l'iscrizione del concorrente nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, limitatamente al periodo transitorio di cui al comma 2 dell'art. 29, del d.l. 90/2014, la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Ciò in quanto, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, per l'approvvigionamento di quelle attività che consistono esclusivamente in servizi e forniture e sono oggetto di specifici bandi (es. smaltimento di rifiuti per conto di terzi; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri) la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria sono obbligatoriamente acquisite dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.

4. Le premesse al bando-tipo

Il paragrafo "Premesse" è dedicato all'inserimento delle informazioni generali sull'appalto (descrizione dei servizi o delle forniture, denominazione della stazione appaltante che bandisce la gara, procedura adottata, elenco della documentazione di gara, ecc.). Questa parte può essere implementata dalla stazione appaltante con l'inserimento di ulteriori informazioni utili, quali l'indicazione del RUP o i contatti della stazione appaltante. Parimenti, il paragrafo potrà essere utilizzato per indicare la motivazione della richiesta di un determinato fatturato che, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice, costituisce una condizione di legittimità del requisito ovvero – in adempimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 1-*bis*, del Codice, così come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – per indicare le motivazioni circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti ovvero delle deroghe al bando-tipo.

5. Oggetto, importo e durata dell'appalto

Nel successivo paragrafo “Prestazioni oggetto del servizio/fornitura, modalità di esecuzione e importo a base di gara” sono contenute le informazioni generali sull’oggetto e sull’importo dell’appalto, da compilarli in base alle specifiche esigenze della stazione appaltante.

In particolare, viene riportato l’importo posto a base di gara per i servizi/forniture oggetto d’appalto per la durata contrattuale, al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. Nei documenti contrattuali, la stazione appaltante potrà, in caso di appalto di servizi o di forniture periodiche, specificare la periodicità dei pagamenti/canoni.

In considerazione dell’intervenuta pubblicazione da parte dell’Autorità di alcuni prezzi di riferimento per servizi e forniture nel settore sanitario ai sensi dell’art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che saranno progressivamente integrati anche per altri settori, così come previsto dall’art. 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 (“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”), convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, si richiama l’obbligo delle stazioni appaltanti di tener conto dei prezzi di riferimento, ove esistenti, per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione. In questo senso si ritiene opportuno che la stazione appaltante, nei documenti di gara, pubblichi i prezzi di riferimento elaborati dall’Autorità.

Inoltre, posto che ai sensi del citato art. 9 del d.l. n. 66/2014 tali prezzi costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa e che i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli, la stazione appaltante dovrà tenere in considerazione i prezzi di riferimento, ove pubblicati, ai fini della determinazione dell’importo a base di gara. Secondo un’interpretazione strettamente letterale della norma sembrerebbe che il rispetto del prezzo di riferimento sia condizione indispensabile per l’aggiudicazione del contratto e non per l’ammissibilità dell’offerta economica. Tuttavia, si ritiene che detta opzione ermeneutica comporterebbe l’inammissibile conseguenza che – ad esempio, nei casi in cui il criterio di aggiudicazione preveda l’utilizzo di formule interdipendenti, per mezzo delle quali la valutazione di ciascuna offerta dipende dalla valutazione delle restanti - il concorrente che ha presentato un’offerta economica superiore al prezzo di riferimento finirebbe per condizionare la procedura di valutazione pur non potendo mai risultare aggiudicatario. Pertanto, si è ritenuto di aderire ad un’interpretazione logico-sistematica della disposizione in esame prevedendo espressamente l’inammissibilità dell’offerta economica che presenti un prezzo superiore a quello di riferimento. Al fine di agevolare l’attività di verifica delle stazioni

appaltanti è stato, altresì, previsto che l'operatore economico indichi nel modello di offerta economica il prezzo di riferimento utilizzato e le relative modalità di calcolo.

Si ritiene opportuno evidenziare che dal momento che i prezzi di riferimento sono elaborati alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, è possibile che in caso di utilizzo degli stessi per la determinazione dell'importo a base di gara, i ribassi offerti dai concorrenti non avranno significativi scostamenti sia rispetto al prezzo posto a base di gara che rispetto alle offerte presentate da ciascun concorrente. Pertanto, in tali casi le stazioni appaltanti potrebbero valutare l'opportunità di diminuire l'importanza dell'elemento prezzo attraverso, ad esempio, l'utilizzo di una formula bilineare, che consente di comprimere i coefficienti assegnati all'elemento prezzo per le offerte superiori alla media dei ribassi proposti al di sopra di un coefficiente fissato dalla stazione appaltante ovvero riducendo il peso della componente economica.

Il modello richiama l'attenzione sulla necessità di specificare le prestazioni oggetto dell'appalto con l'indicazione del CPV, che dovrà essere dettagliato e quanto più prossimo al servizio/fornitura da affidare, nonché, in caso di servizi, le eventuali prestazioni a carattere principale e secondario. Tale scomposizione rileva, come noto, anche ai fini della costituzione di eventuali raggruppamenti temporanei di tipo verticale o misto.

Attenzione, inoltre, è posta sul tema della programmazione e progettazione del servizio/fornitura. Come evidenziato dall'Autorità nella determinazione del 6 novembre 2013, n. 5, denominata "Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture", la predisposizione di un progetto preciso e di dettaglio, atto a descrivere in modo puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare specifici fabbisogni della stazione appaltante, appare uno strumento indispensabile per il corretto svolgimento della concorrenza nelle gare d'appalto e per il controllo sulla fase esecutiva.

In tema di importo ed oggetto dell'appalto, al fine di agevolare l'utilizzo del modello di disciplinare, sono state introdotte specifiche clausole per l'ipotesi di suddivisione dell'oggetto dell'appalto in lotti funzionali. Al riguardo, si richiama il dovere delle stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti funzionali. Come previsto dall'art. 2, comma 1-*bis*, del Codice, e confermato dalla nuova Direttiva 2014/24/CE (*cf.* considerando 78), tale suddivisione è finalizzata a favorire l'accesso al mercato dei contratti pubblici delle piccole e medie imprese e deve avvenire nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici. A titolo esemplificativo, l'opportunità di tale suddivisione potrebbe essere valutata nel caso in cui il servizio debba essere svolto – o le forniture debbano essere consegnate – su più immobili o sedi, eventualmente dislocati sul

territorio provinciale/regionale/nazionale, per i quali sono necessarie prestazioni in tutto o in parte diverse o comunque una capacità economica ed organizzativa che non tutti gli operatori economici potrebbero essere in grado di garantire. La suddivisione in lotti può essere prevista anche nell'ipotesi di servizi o forniture tra loro eterogenei, quando la stazione appaltante ne ravvisi l'opportunità e a condizione che la stessa assicuri il necessario coordinamento delle prestazioni per il tramite del responsabile del contratto .

Si noti che la possibilità di suddividere in lotti funzionali può essere accompagnata da ulteriori misure volte a promuovere la partecipazione delle imprese di minori dimensioni, a favorire lo sviluppo della concorrenza e a contenere i rischi di gestione dei contratti. In presenza di un numero molto elevato di lotti, ad esempio individuati su base geografica, può essere utile valutare l'opportunità di porre un limite al numero di lotti assegnabili ad uno stesso concorrente, fermo restando che ogni operatore economico dovrebbe avere la possibilità di concorrere per tutti i lotti previsti in gara. Tale limite, se ben calibrato tenendo opportunamente conto del numero, della natura e della dimensione dei lotti, e dei potenziali concorrenti per ciascun lotto, può favorire lo sviluppo della concorrenza, incoraggiando la partecipazione di imprese medio-piccole e più giovani che avrebbero ridotte possibilità di ottenere l'assegnazione dell'intero appalto e, presumibilmente, sarebbero disposte a presentare offerte più vantaggiose rispetto ai partecipanti più grandi/esperti. In questa direzione muove anche il legislatore comunitario che all'art. 46, par. 2, comma 1 della Direttiva 2014/24 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti e, al comma 2, stabilisce che le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

Si sottolinea che l'utilizzo di questo strumento è strettamente connesso ad una profonda conoscenza del mercato con particolare riferimento alle concrete possibilità di aumento della partecipazione ed alla consapevolezza che qualora il limite sia "stringente", ovvero vi siano effettivamente dei concorrenti che risultino vincitori di un numero di lotti il cui valore è superiore alla loro capacità economica, la stazione appaltante dovrà riassegnare i lotti in "eccesso" al concorrente che segue in graduatoria e quindi a condizioni meno vantaggiose. In tali casi si pone, per la stazione appaltante, il problema di quali lotti assegnare a ciascun concorrente risultato primo in graduatoria su un numero di lotti superiore alla propria capacità. La stazione appaltante, in sostanza, dovrà stabilire preventivamente, già nel bando di gara, il criterio di assegnazione dei lotti che dovessero risultare in eccesso. Sul punto, si veda la deliberazione del 25 Febbraio 2010, n. 10 che illustra alcuni possibili metodi ed i connessi vantaggi e svantaggi.

Un altro aspetto disciplinato nel primo paragrafo attiene alla flessibilità del contratto. A tale riguardo, tra le parti facoltative, è prevista, la possibilità di ricorrere alla c.d. “ripetizione di servizi analoghi”, nel puntuale rispetto di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b), del Codice. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 57, comma 5, lett. a), del Codice, relative all’affidamento dei servizi complementari, non previsti nel progetto e nel contratto iniziale, ove si verificano i presupposti di cui al medesimo articolo.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 29 del Codice, ai fini del calcolo del valore del contratto, è necessario determinare il valore complessivo dell’appalto come somma dell’importo a base di gara (al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e delle eventuali opzioni o rinnovi. In base a tale disposizione, come indicato nel paragrafo 1.6 del modello di disciplinare, è necessario che le stazioni appaltanti calcolino tale valore sommando all’importo a base di gara gli importi connessi all’eventuale previsione di servizi analoghi.

Per le forniture, il modello di disciplinare prevede la possibilità di cui all’art. 57, comma 3, lett. b), del Codice, relativa alle consegne complementari effettuare dal fornitore originario, alle condizioni stabilite nella medesima disposizione. Benché per l’attivazione delle consegne complementari non siano previste le condizioni fissate dal Codice per i servizi analoghi – che devono essere espressamente previsti nel bando iniziale, conformi al progetto di base aggiudicato con procedura aperta o ristretta e computati a fini del calcolo del valore stimato dell’appalto – per ragioni di trasparenza verso il mercato, si ritiene opportuno prevedere sin dal bando la fattispecie qualora la stazione appaltante ritenga plausibile/probabile il ricorso alle consegne complementari in relazione alla programmazione effettuata ed alla natura dei beni da acquistare.

È stata inserita la facoltà per la stazione appaltante di prevedere nell’oggetto dell’appalto prestazioni ulteriori da erogare esclusivamente a richiesta, a condizione che le stesse siano specificamente descritte nel disciplinare di gara e che per le stesse siano indicato il prezzo unitario nonché l’importo massimo erogabile, da computarsi nel calcolo dell’importo a base di gara. Sul prezzo unitario di tali prestazioni i concorrenti sono invitati ad offrire un ribasso che sarà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, la quale - in osservanza del principio di proporzionalità - terrà conto del carattere opzionale delle prestazioni nella determinazione del peso da attribuire a tale elemento di valutazione..

Un ulteriore aspetto relativo alla flessibilità del contratto riguarda l’inserimento di eventuali condizioni particolari di esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 69 del Codice, che prevede, al riguardo, la richiesta di parere facoltativo all’Autorità (comma 3). In tale parte, anch’essa indicata come facoltativa, la stazione appaltante potrà inserire tutte le particolari clausole di esecuzione che, nel rispetto della

disciplina comunitaria in materia di appalti, possono riguardare aspetti ambientali o sociali (*cf.* art. 69, commi 1 e 2). In tale ambito, per gli appalti di servizi, potranno rientrare, ad esempio, le c.d. “clausole sociali” relative al riassorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario, per le quali è stato inserito un esempio di possibile formulazione. Si ricorda che, per costante giurisprudenza (*cf.* parere AG 25/13), tale clausola non deve essere intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, ma viceversa, deve prevedere che le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto. Nell’eventuale applicazione della clausola appare, quindi, opportuno procedere ad una adeguata considerazione delle mutate condizioni del nuovo appalto, del contesto sociale e di mercato o del contesto imprenditoriale in cui dette maestranze si inseriscono¹.

Si rammenta, altresì, che ogni eventuale condizione particolare di esecuzione del contratto deve essere ben evidenziata nei documenti di gara e, in particolare, nel bando e nel capitolato prestazionale. Infatti, poiché tali clausole implicano una parziale deroga alla disciplina comunitaria, ragioni di opportunità inducono a suggerire una previsione espressa e facilmente individuabile della stessa, mediante formulazione idonea ad evidenziare la specificità esecutiva. Analoga attenzione deve essere prestata affinché gli operatori economici concorrenti dichiarino in sede di offerta di accettare le condizioni particolari di esecuzione previste dal Capitolato prestazionale (*cf.* pareri, AG 19/13, AG 20/13 e AG 39/13) – aspetto espressamente previsto nel modello di disciplinare.

In riferimento alla durata dell’appalto, è stata prevista la facoltà per la stazione appaltante di rinnovare il contratto per una durata pari o inferiore alla durata originaria; tale facoltà potrà essere esercitata, con un congruo preavviso, prima della scadenza del termine originario. Al riguardo, si richiama l’attenzione sul divieto di rinnovo tacito del contratto, espressamente previsto dall’art. 57, comma 7, del Codice a pena di nullità del contratto.

Con riferimento, invece, al “rinnovo espresso” del contratto anche la giurisprudenza più recente (Cons. Stato, Sez. III, Sent., 5 luglio 2013, n. 3580) ne ha riconosciuto l’ammissibilità allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia *ab origine* prevista negli atti di gara e sia esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. Inoltre, un argomento positivo a favore dell’ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalla *lex* di gara, si trae dall’art. 29 del Codice, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici, prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto. La parola “rinnovo” compare anche nell’allegato IX-A al Codice, contenente le informazioni che debbono figurare nei bandi pubblici.

¹ Si rammenta, inoltre, che la mera accettazione di obblighi di riassorbimento del personale non può diventare criterio di valutazione dell’offerta tecnica (*cf.* deliberazione del 21 novembre 2012, n. 100).

Pertanto, nel modello di disciplinare di gara è stata inserita la clausola facoltativa di rinnovo del contratto per un periodo pari o inferiore alla durata originaria, con indicazione delle modalità di esercizio di tale facoltà.

6. *Soggetti ammessi alle gare*

Nel paragrafo 2 sono riportate le tipologie di soggetti individuate dall'art. 34 del Codice. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (*cf.* determinazione del 21 ottobre 2010, n. 7)².

Tra i soggetti elencati è prevista anche la figura dell'aggregazione di imprese di rete. Nel paragrafo "Contenuto della busta A-documentazione amministrativa" sono disciplinate le modalità di partecipazione e di presentazione dei documenti che gli operatori economici aderenti al contratto di rete devono esibire ai fini dell'ammissione alla gara, secondo le indicazioni già fornite dall'Autorità nella determinazione del 23 aprile 2013, n. 3.

7. *Condizioni di partecipazione*

Le disposizioni contenute nel paragrafo rubricato "Condizioni di partecipazione" richiamano le cause di esclusione previste dall'art. 38 del Codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché le fattispecie di partecipazione plurima o contestuale vietate dal Codice.

Tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto poi di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, è incluso anche il richiamato divieto (nel paragrafo 3) *ope legis* di cui all'art. 53, comma 16-

² A tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: la circostanza che i soggetti concorrenti possano essere ricondotti nel novero degli enti che, ancorché privi di personalità giuridica, "offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 19, del Codice; la verifica degli effettivi scopi istituzionali dei soggetti concorrenti, in ragione delle relative disposizioni istitutive e statutarie e la compatibilità con l'oggetto dell'affidamento.

ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l), della l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione).

In coerenza con la normativa suddetta, il modello di disciplinare riporta l'apposita dichiarazione relativa al possesso del requisito secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione dell'Autorità dell'11 settembre 2013, n. 72.

8. Verifica dei requisiti di partecipazione

Per la **verifica del possesso dei requisiti** si fa riferimento all'utilizzo del **sistema AVCpass**, reso disponibile dall'Autorità con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii, in applicazione dell'art. 6-bis, comma 3, del Codice. Si evidenzia che l'utilizzo del sistema è obbligatorio a far data dal 1° luglio 2014³.

In particolare, con riferimento alle **modalità di dimostrazione del requisito relativo ai servizi/forniture analoghi**, per il quale occorre attestare le prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi/forniture, si evidenzia che nella citata deliberazione n. 111/2012 **l'Autorità ha individuato la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale** che, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del Codice, sono acquisiti dalla BDNCP e messi a disposizione attraverso il Sistema AVCpass (artt. 5 e 6). Tra questi sono annoverati, in particolare, **anche i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture** prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici (art. 6, comma 3, lett. c). E' altresì previsto all'art. 6, comma 4, che la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non inclusa nei commi 2 e 3 del medesimo art. 6, è inserita nel sistema dagli operatori economici, conformemente a quanto segnalato dal Responsabile del Procedimento in ordine alle specificità di gara. Infine, in via transitoria, l'Autorità ha stabilito che per i servizi/forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture sono inseriti dagli operatori economici nel sistema AVCpass. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso (v. art. 9, comma 2). Resta

³ Si veda il comma 15-ter dell'art. 9 del d.l. 30 dicembre 2013 n. 150 convertito in l. 7 febbraio 2014, n. 15.

ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori economici. Pertanto, nel disciplinare di gara, anche per la dimostrazione del possesso del requisito relativo ai servizi/forniture analoghi sono state inserite le modalità descritte nella suddetta delibera.

Per tutti i restanti requisiti di partecipazione, ai fini della relativa comprova si richiama quanto statuito nella citata Deliberazione n. 111/2012.

9. Visione della documentazione di gara e sopralluogo

Il disciplinare prevede che tutta la documentazione di gara sia messa a disposizione degli operatori economici sul profilo del committente. Il dato normativo di riferimento va rinvenuto nell'art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e nel comma 7-*bis* dell'art. 66 del Codice, introdotto dall'art. 26 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, a tenore del quale, la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle per le quali il Codice prevede forme di pubblicità legale deve avvenire esclusivamente in via telematica. In base al comma 1-*bis*, dell'art. 26, introdotto in sede di conversione, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Resta fermo che la stazione appaltante ha la facoltà di prevedere anche il ritiro presso i propri uffici, secondo le modalità che dovranno essere specificate caso per caso.

Come già chiarito dall'Autorità nella determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, per gli appalti di servizi e forniture la stazione appaltante può prescrivere che la mancata effettuazione del sopralluogo sia a pena di esclusione qualora l'oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie. In linea con tale orientamento, il disciplinare attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di prevedere o meno l'obbligatorietà del sopralluogo, fermo restando che la stazione appaltante deve esplicitare nel disciplinare di gara la propria scelta.

Qualora si opti per l'obbligatorietà, il modello individua una serie di elementi che devono essere disciplinati per un corretto svolgimento delle relative operazioni (ad esempio, i luoghi oggetto del sopralluogo, gli orari, ecc.). Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega. In un'ottica di semplificazione, al fine di rendere tale adempimento più rispondente alle esigenze organizzative rappresentate dagli operatori economici, si ritiene che il soggetto munito di delega non deve essere necessariamente un dipendente dell'operatore economico.

In ordine alle modalità di svolgimento del sopralluogo, si evidenzia che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante fissare la calendarizzazione del sopralluogo, dovendo la stessa poter organizzare la propria attività in modo da non distogliere i propri dipendenti dalle normali attività per periodi di tempo imprecisati. Al riguardo, tuttavia si ritiene opportuno segnalare che tale calendarizzazione dovrà essere effettuata nel rispetto della *par condicio* e dell'anonimato dei partecipanti, ciò che porta ad escludere l'ammissibilità di sopralluoghi collettivi. Inoltre, dovrà contemperare, da un lato, l'esigenza di garantire la massima partecipazione alla gara, evitando di fissare date di sopralluogo troppo vicine alla data di pubblicazione del bando (ciò che potrebbe costituire una violazione del principio di proporzionalità e del termine di partecipazione alla gara); dall'altro, l'esigenza di garantire un lasso di tempo dopo lo svolgimento del sopralluogo che possa considerarsi congruo per la formulazione dell'offerta, evitando di fissare date troppo vicine al termine finale per la presentazione della domanda. Ad ogni modo, si raccomanda di tener conto dell'adempimento richiesto a fini della fissazione del termine per la presentazione della domanda.

10. Chiarimenti e comunicazioni

Il paragrafo "Chiarimenti" fornisce gli elementi di base che le stazioni appaltanti devono considerare per disciplinare eventuali richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici, con particolare riguardo alle modalità e ai termini per la presentazione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-*quiquies*, del Codice le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi o nelle lettere di invito l'obbligo per i candidati o concorrenti di indicare un indirizzo di posta elettronica o un numero di fax per le eventuali comunicazioni. A tale riguardo, come anche chiarito dall'Autorità e specificato nel modello di disciplinare, si ritiene che, seppur obbligatoria, tale indicazione non costituisca causa di esclusione, ma comporti solo l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per le comunicazioni non effettuate o non correttamente pervenute.

Si evidenzia che, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti che siano anche pubbliche amministrazioni, qualora intendano avvalersi per le comunicazioni della posta elettronica, devono utilizzare esclusivamente quella certificata.

11. Modalità di presentazione della documentazione

Il paragrafo 6 regola le modalità di presentazione della documentazione da parte del concorrente mediante il richiamo alla disciplina prevista dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Riguardo al contenuto e alla forma delle dichiarazioni, nel disciplinare è stata prevista la possibilità che il legale rappresentante renda le dichiarazioni sui singoli requisiti di carattere generale anche con riferimento agli altri soggetti indicati dall'art. 38 comma, 1 del Codice. Tuttavia, poiché l'attestazione di stati, qualità personali e fatti relativi a persone diverse dal dichiarante è consentita se riferita a persone identificate o agevolmente identificabili (*cf.* Ad. Plen. Cons. Stato, n. 16/2014), per tali intendendosi coloro di cui la p.a. possa ricavare le generalità immediatamente tramite la consultazione di registri e banche-dati, senza alcun onere di istruttoria o accertamento (*cf.* Cons. Stato, Sez. IV, 20.1.2015 n. 140), è stato ritenuto necessario richiedere che nel corpo della dichiarazione vengano indicati i nominativi dei soggetti per conto dei quali la stessa viene resa. Ciò in quanto non sempre risulta agevole l'individuazione dei soggetti in possesso di partecipazioni societarie o che ricoprono incarichi di amministrazione o di direzione tecnica nelle imprese attraverso la semplice consultazione di registri pubblici o di banche-dati ufficiali. I mutamenti delle compagini societarie e degli assetti organizzativi possono, infatti, essere anche molto frequenti e, comunque, non aggiornati in tempo reale. Pertanto, si ritiene che le esigenze conoscitive e di controllo dell'Amministrazione aggiudicatrice e la necessità di evitare aggravamenti procedurali debbano avere la prevalenza sull'esigenza di semplificazione dell'attività dichiarativa del concorrente, anche in considerazione dello spirito collaborativo che deve animare l'operatore economico che partecipa ad una procedura di affidamento.

Al fine di agevolare gli operatori economici concorrenti, in attesa dei modelli standard definiti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, le stazioni appaltanti possono predisporre appositi moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale ai sensi dell'art. 74, co. 2-*bis*, del Codice.

12. Subappalto

Il concorrente deve indicare nell'offerta le parti dei servizi o della fornitura che intende eventualmente subappaltare, comunque di importo non superiore al 30% del totale. Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante e non ai fini della partecipazione alla gara.

Conformemente a quanto già affermato nella determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, infatti, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma la mera impossibilità di ricorrere a tale istituto.

Sul punto, si segnala l'inserimento, nel modello di disciplinare di gara, della previsione della possibilità del concorrente di provvedere alla dimostrazione delle **capacità tecniche** mediante "*indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare*" secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 1, lett. i) del Codice, con la precisazione che detta possibilità risulta limitata ai requisiti di capacità tecnica (con esclusione, quindi, dei requisiti di capacità economico-professionali) e consentita nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 118, comma 2, del Codice, previa indicazione, già in sede di presentazione dell'offerta, del nominativo del subappaltatore. Riguardo a tale ultima previsione, si evidenzia che, sebbene l'obbligo in parola non sia espressamente previsto dal citato art. 42, si è ritenuto di aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza (Cons. di Stato n. 5900/2012 e confermato da ultimo da Cons. di Stato n. 676/2015) e già adottato anche dall'Autorità (v. parere sulla normativa n. 1/2015) secondo cui, in caso di subappalto qualificante, la dichiarazione ex art. 118, co. 1, p. 2, del Codice è necessaria anche con riferimento al nominativo del subappaltatore e al requisito dallo stesso posseduto. Pertanto, nel modello di disciplinare, è stato previsto che, in caso di subappalto qualificante, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lett. i) del Codice, il concorrente dovrà allegare alla domanda le medesime dichiarazioni sostitutive previste per il caso di avvalimento, oltre all'originale o copia autentica del contratto di subappalto.

In merito ai limiti al subappalto si ricorda che secondo un orientamento giurisprudenziale diffuso, condiviso anche dall'Autorità (*cf.* parere sulla normativa del 20 dicembre 2012), la stazione appaltante può introdurre limiti ulteriori all'utilizzo del subappalto a condizione che ricorrano esigenze specifiche di natura tecnica, organizzativa, ovvero legate alla tipologia del servizio da affidare (es. prestazioni *intuitu personae*), tali da essere proporzionati al principio di massima partecipazione e al sacrificio della libertà imprenditoriale degli operatori economici che da essi consegue. Eventuali restrizioni alla possibilità di subappaltare i servizi oggetto dell'appalto dovranno essere adeguatamente motivate.

Il superamento, in sede di offerta, delle percentuali di ammissibilità del subappalto o comunque dei limiti entro cui lo stesso è riconosciuto, non comporta l'esclusione del concorrente, potendo al più pregiudicare la possibilità di ricorrere al subappalto in caso di aggiudicazione (*cf.* parere di precontenzioso del 14 febbraio 2013, n. 13).

13. Ulteriori disposizioni

Nel paragrafo “Ulteriori disposizioni” sono contenute una serie di norme volte a completare le regole della gara. Tra queste si evidenziano, in particolare, il periodo temporale per cui il concorrente è vincolato all’offerta presentata e la possibilità di non procedere all’aggiudicazione della gara in presenza di una sola ovvero due offerte valide e, più in generale, in presenza di offerte che non sono ritenute dalla stazione appaltante convenienti o idonee in relazione all’oggetto dell’appalto.

Il modello, inoltre, tiene conto anche delle modifiche apportate dal d.l. n. 66/2014, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, al regime di pubblicità legale degli avvisi e dei bandi di gara, che decorrerà dal 1° gennaio 2016.

In particolare l’art. 26 del citato decreto, modificando gli artt. 66 e 122 del Codice, prevede l’eliminazione dell’obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi sui quotidiani stabilendo quale forma obbligatoria di pubblicità legale la sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alla quale si aggiunge la pubblicazione on line sul profilo del committente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell’Osservatorio. Conseguentemente, accanto al regime di pubblicità attualmente vigente, è stata anche riprodotta la prescrizione di cui al comma 7-*bis* dell’art. 66, relativa all’obbligo di rimborso a carico dell’aggiudicatario delle sole spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per l’ipotesi di suddivisione dell’appalto in lotti funzionali è stata prevista la ripartizione delle spese relative alla pubblicazione tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. Ciò al fine di adottare un criterio di ripartizione delle spese che tenga conto del concreto beneficio economico ricavato da ciascun aggiudicatario.

14. Cauzioni e garanzie

Il paragrafo 10, “Cauzioni e garanzie richieste”, riporta le modalità di presentazione delle garanzie a corredo delle offerte con particolare riguardo alla forma e al contenuto della cauzione provvisoria.

Con riferimento alla cauzione provvisoria prestata in forma di fideiussione, l’art. 75 del Codice prevede che la garanzia debba avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La medesima norma lascia poi alla stazione appaltante la possibilità di richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore in relazione alla durata presumibile del procedimento. Interpretando la

norma in combinato disposto con l'art. 11, comma 6, del Codice, tale durata deve intendersi decorrente dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, in modo da far coincidere il termine di validità delle offerte stesse con quella della garanzia. E' fatta salva, in ogni caso, in conformità con quanto disposto dal citato art. 75 del Codice, la facoltà delle stazioni appaltanti di stabilire un termine diverso, ovvero di prevedere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia qualora, alla scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Nel modello di disciplinare è contemplata, altresì, la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere la cauzione con autentica della sottoscrizione. Nell'evidenziare la necessità di porre attenzione all'idoneità dei soggetti che rilasciano le suddette cauzioni, si segnala che l'esercizio di tale facoltà può fornire maggiori garanzie circa l'affidabilità dei soggetti che rilasciano le fideiussioni e che poi sono chiamati in sede di eventuale escussione della cauzione. Tale facoltà, la cui compatibilità con il vigente quadro normativo è confermata anche da un consolidato orientamento giurisprudenziale (*cf.* Cons. Stato., sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3365 e sez. III, 19 aprile 2011, n. 2387), risponde, infatti, all'esigenza di acquisire la piena prova della provenienza della garanzia. Al riguardo è opportuno considerare che la cauzione in esame è azionabile a prima richiesta da parte della stazione appaltante, sicché questa ha interesse a non vedersi opporre il disconoscimento della sottoscrizione. Pertanto, solo l'autenticazione di quest'ultima garantisce appieno l'amministrazione perché determina la piena prova ai sensi degli artt. 2702 e 2703 c.c. in ordine alla provenienza della sottoscrizione, impedendone il successivo disconoscimento (*cf.* pareri Autorità di precontenzioso del 19 giugno 2013, n. 102 e dell'8 ottobre 2009, n. 104).

Tra le prescrizioni facoltative relative alla costituzione della cauzione sotto forma di fideiussione è stata inclusa anche l'allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiubente nei confronti della stazione appaltante. Anche tale prescrizione, al pari della richiesta dell'autenticazione della firma del fideiussore, ha lo scopo di garantire alla stazione appaltante la serietà della garanzia e in passato l'Autorità, supportata dalla giurisprudenza, ha avuto modo di esprimersi nel senso della legittimità di una clausola espulsiva di tale tenore (*cf.* parere Autorità di precontenzioso dell'8 maggio 2008, n. 141).

Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce anche il versamento della sanzione stabilita dal bando di gara per il caso di operatività del nuovo soccorso istruttorio e cioè nell'ipotesi in cui il concorrente, nel termine assegnato dalla stazione appaltante, sani la mancanza, l'incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo o al comma 1-ter dell'art. 46 del Codice. La cauzione dovrà essere reintegrata qualora la stessa sia parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione (*cf.* Determinazione n. 1/2015).

Il modello riporta le condizioni per la riduzione del 50% della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva previste dagli artt. 75 e 113 del Codice. Al riguardo, come già chiarito dall'Autorità con la determinazione dell'11 settembre 2007, n. 7, la riduzione del 50% dell'importo della cauzione definitiva prevista dall'art. 40, comma 7, del Codice per i lavori pubblici può essere applicata anche al settore dei servizi e forniture.

Vengono, altresì, fornite specifiche indicazioni per l'operatività della riduzione della garanzia nel caso di raggruppamenti e consorzi. E', infine, previsto lo svincolo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del Codice (sul punto, *cf.* anche determinazione ANAC n. 1 del 29 luglio 2014 e deliberazione del 10 ottobre 2012, n. 85).

Si rammenta, infine, che, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 10 dicembre 2014 n. 34, fornendo una lettura evolutiva dell'art. 75 del Codice, anche alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio, ha ritenuto «legittima la clausola, contenuta in atti di indizione di procedure di affidamento di appalti pubblici, che preveda l'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese non risultate aggiudicatrici, ma solo concorrenti, in caso di riscontrata assenza del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici» In tal caso, l'escussione della cauzione provvisoria si profila come garanzia del rispetto dell'ampio patto di integrità cui si vincola chi partecipa ad una gara pubblica e la sua finalità è quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta. Al riguardo, nella Determinazione n. 1/2015 l'Autorità ha chiarito che «in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. Per tale ipotesi la stazione appaltante dovrà espressamente prevedere nel bando che si proceda, altresì, all'incameramento della cauzione esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. All'incameramento, in ogni caso, non si dovrà procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio». Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta della stazione appaltante, che non dipendano da una carenza del requisito, l'amministrazione aggiudicatrice provvederà a segnalare il fatto all'Autorità che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. dd) del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207. Pertanto, nel modello di disciplinare di gara è stata data facoltà alle stazioni appaltanti di prevedere l'espressa estensione della garanzia in parola anche al possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati dai concorrenti.

15. Pagamento in favore dell'Autorità

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità. Le istruzioni per il calcolo dell'importo e per le modalità di versamento sono indicate nella deliberazione del 9 dicembre 2014. Si ricorda che il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta, di conseguenza, il mancato versamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, mentre la mancata comprova del pagamento può essere regolarizzata.

16. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Il paragrafo 12, "Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa", contiene indicazioni in ordine ai requisiti speciali di partecipazione alla gara.

In generale si richiama il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui le stazioni appaltanti possono richiedere, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto di cui trattasi.

Rientra, infatti, nella discrezionalità dell'amministrazione procedente la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito (*cf. ex multis*: Cons. Stato, V, 29 dicembre 2009, n. 8914; IV, 15 settembre 2006, n. 5377; V, 23 dicembre 2008, n. 6534; VI, 4 giugno 2009, n. 3448).

In tema di idoneità professionale i concorrenti devono essere iscritti, a pena di esclusione dalla gara, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 39 del Codice, laddove tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, il modello riporta alcuni esempi ripresi dagli art. 41 e 42 del Codice. È facoltà della stazione appaltante inserire uno o più degli esempi riportati (ad esempio: il fatturato aziendale, globale o specifico, l'esecuzione di servizi analoghi, le certificazioni, ecc.) ovvero prevedere ulteriori requisiti, considerato che i suddetti articoli del Codice individuano uno o più modi per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione.

Sempre in tema di requisiti di capacità economica, si deve ricordare che, l'art. 41, comma 2, secondo periodo, del Codice, stabilisce che «sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione,

limiti di accesso connessi al fatturato». Alla luce di tale disposizione, tra l'altro confermata dalla nuova direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE, è necessario indicare una congrua motivazione in ordine ai limiti di accesso connessi al fatturato aziendale motivata in relazione alla entità, complessità e specificità dell'appalto, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Relativamente all'entità del fatturato, si ricorda che la richiesta dei requisiti deve essere valutata non in astratto ma in relazione al valore dell'appalto ed alle specifiche peculiarità dell'oggetto della gara. L'Autorità, al pari della giurisprudenza, ha più volte affermato che la richiesta di fatturato relativa al triennio pregresso, qualora superi il doppio dell'importo a base della gara, debba ritenersi non proporzionata e lesiva della concorrenza (cfr. deliberazioni n. 20, 33 e 62 del 2007 e pareri 59 del 2009 e 95, 19 e 4 del 2010; in tal senso anche il considerando 83 e l'art. 58 della Direttiva 2014/24).

Anche per i requisiti di capacità economico-finanziaria, in conformità all'art. 275, comma 2, del Regolamento, è previsto che il soggetto che riveste le funzioni di mandatario o che è indicato come tale debba possedere i requisiti in misura maggioritaria. A tale proposito, come già indicato nella determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, tale norma non va intesa nel senso che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che posseda i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Ad esempio, nel caso di un raggruppamento composto da tre imprese, una richiesta di fatturato pari a 100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento se la mandataria possiede, ad esempio, un fatturato pari a 45 e le mandanti pari a 30 e a 25, ovvero se la mandataria e le mandanti possiedono una diversa distribuzione del fatturato purché il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante.

Si evidenzia, inoltre, la necessità che la stazione appaltante specifichi le eventuali prestazioni di carattere principale e secondario in cui i servizi si suddividono. Tale scomposizione rileva, in particolare, ai fini della costituzione di eventuali raggruppamenti di tipo verticale, in ordine ai quali si rammenta che le prestazioni principali, anche in termini economici, possono essere svolte soltanto dal soggetto che svolge le funzioni di mandatario (cfr. art. 37, comma 2, del Codice).

In tema di requisiti di capacità economica, si deve ricordare che, l'art. 41, al comma 1, indica i documenti attraverso cui può essere fornita la dimostrazione di tale capacità, rimettendo alla discrezionalità delle amministrazioni appaltanti l'individuazione del documento o dei documenti ritenuti più idonei a tal fine. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che le tre categorie di documenti elencati nel citato comma 1 sono diversi tra di loro per contenuto e funzioni ma sono state dalla legge ritenute tutte ugualmente idonee, anche isolatamente, a fornire la prova della capacità economica e finanziaria di

un'impresa concorrente, tant'è che è stato rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione appaltante di scegliere tra uno o più dei predetti documenti (Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1040).

Con particolare riferimento alle "idonee referenze bancarie" previste al comma 1, lett. a) dell'art. 41, la relativa efficacia probatoria della capacità economico-finanziaria necessaria per l'esecuzione del contratto deriva dal fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili, per cui è ragionevole che un'Amministrazione aggiudicatrice, nell'esercizio della propria discrezionalità in sede di fissazione della legge di gara, ne richieda la produzione in tale sede. Al riguardo, si segnala che la giurisprudenza ha chiarito che l'espressione "idonee referenze bancarie", ove riportata nei bandi di gara senza ulteriori precisazione, deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso che essi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso (Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n. 1168).

Pertanto, al fine di ridurre i margini di possibili criticità sul contenuto di tale documento, si è ritenuto opportuno prevedere nel disciplinare di gara la suddetta esplicitazione, lasciando tuttavia la facoltà alla S.A. di indicare un diverso contenuto delle referenze (quale, ad esempio, l'attestazione della disponibilità di mezzi finanziari congrui per l'esecuzione dell'appalto).

Inoltre, si invitano le stazioni appaltanti a valutare con attenzione l'effettiva necessità del requisito in parola, in relazione all'oggetto ed al valore dell'appalto, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria dei concorrenti dal momento che il rilascio delle referenze da parte degli istituti bancari può costituire un costo, in alcuni casi anche molto oneroso, per gli operatori economici, con conseguenti possibili effetti escludenti.

In tema di requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 42 del Codice, il disciplinare prevede il requisito relativo allo svolgimento di servizi/forniture analoghi a quelli oggetto di gara, con indicazione, a scelta della stazione appaltante, del numero, della tipologia e dell'importo minimo necessari per la partecipazione alla gara. Anche in questo caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 275, comma 2, del Regolamento, la stazione appaltante deve specificare il requisito, di carattere maggioritario, che il soggetto mandatario o indicato come tale deve possedere in caso di partecipazione in forma raggruppata/aggregata/consorziate. Si ricorda che, a differenza dei requisiti di fatturato che sono "divisibili" tra i vari componenti il raggruppamento/consorzio/aggregazione di rete, il requisito

relativo al c.d. “servizio/fornitura di punta” non è frazionabile e, quindi, deve essere posseduto interamente da uno dei componenti del raggruppamento (cfr. parere 21 maggio 2014, n. 107).

Per il settore dei servizi in merito ai c.d. “servizi analoghi”, è opportuno che la stazione appaltante qualifichi nel modo più preciso possibile i servizi che possono essere considerati “equivalenti” a quelli oggetto di gara. In particolare, tale qualificazione potrebbe essere effettuata in relazione all’entità dell’appalto, alla natura e alla tipologia di servizi richiesti, o ad altri elementi caratterizzanti il servizio/fornitura da svolgere. L’individuazione dei servizi analoghi deve avvenire nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità di cui all’art. 2 del Codice; pertanto, è necessario che le stazioni appaltanti, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, in relazione al caso concreto, bilancino adeguatamente l’esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguata esperienza nello specifico settore di interesse con quella di garantire il più ampio confronto concorrenziale in gara. Tale principio si applica naturalmente anche alle “forniture analoghe”.

Il modello di disciplinare prevede, altresì, ai sensi dall’art. 43 del Codice, la possibilità di inserire tra i requisiti di partecipazione eventuali certificazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei servizi o della fornitura. Tale facoltà è generalmente riconosciuta alle stazioni appaltanti in virtù della discrezionalità che connota l’azione amministrativa ed è espressamente ammessa dall’art. 43 del Codice, con l’avvertenza che possono essere considerati legittimi i requisiti richiesti dalla *lex specialis* che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità, della ragionevolezza e siano pertinenti e congrui rispetto all’oggetto del contratto (cfr. da ultimo, parere precontenzioso del 17 luglio 2013, n. 112). Ad esempio, si ritiene ammissibile la possibilità di richiedere la certificazione “SA 8000” (*Social Accountability* 8000), che costituisce una certificazione etica aziendale volontaria, volta a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d’impresa, quali il rispetto dei diritti umani della filiera di produzione dei lavoratori e dei consumatori, nonché il rispetto della sicurezza e della salubrità sul posto di lavoro (cfr. deliberazione del 23 febbraio 2011, n. 28). Altre certificazioni, da prevedere nei casi appropriati, potrebbero riguardare eventuali misure connesse alla gestione ambientale che, ai sensi dell’art. 44 del Codice, hanno come riferimento il sistema comunitario di *Eco-Management and Audit Scheme* (EMAS) o altri sistemi che siano riconosciuti a livello europeo o internazionale (cfr. art. 62 Dir. 24/2014/UE). Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il concorrente di fornire prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia sociale, della qualità o dell’ambiente. Si ricorda che, qualora la partecipazione alla gara sia subordinata al possesso di certificazioni che attengono a requisiti soggettivi, cioè riferite ad uno *status* dell’impresa quale, ad esempio, la qualità o le caratteristiche del processo produttivo e organizzativo della stessa, la certificazione deve essere posseduta, in caso di partecipanti con raggruppamento temporaneo d’impresa, da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento e, in caso di consorzi, anche dalle

consorziate designate come esecutrici del servizio (*cf.* pareri di precontenzioso 19 dicembre 2012, n. 206 e del 16 giugno 2010, n.119).

È infine prevista, per le forniture, la possibilità che la stazione appaltante richieda ai concorrenti dei campioni di prodotto, descrizioni o fotografie dei beni da fornire di cui all'art. 42, comma 1, lett. l), del Codice. La richiesta di campioni può essere motivata in relazione alla necessità di verificare, sin dalla fase di gara, che i beni offerti dai concorrenti siano conformi ai requisiti prestazionali e funzionali previsti nel capitolato. Tuttavia, qualora trattasi di forniture che comportano un impegno economico o un investimento rilevante da parte delle imprese (si pensi, ad esempio, alla fornitura di mezzi, veicoli o apparecchiature medicali), la richiesta deve essere attentamente valutata al fine di non porre a carico dei concorrenti oneri sproporzionati rispetto ai fini da conseguire.

17. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il paragrafo 13 “Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte” disciplina le modalità con cui devono essere presentati i plichi e le buste contenenti le offerte e le modalità di consegna alla stazione appaltante, al fine di salvaguardare il principio della segretezza delle offerte.

Si richiama, infine, il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica ovvero la necessità di inserire gli elementi concernenti il prezzo esclusivamente nei documenti contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

Nello schema di disciplinare è previsto che nel plico contenente l'offerta del concorrente siano inserite tre buste distinte in relazione alla documentazione amministrativa (busta A), offerta tecnica (busta B), offerta economica busta (C). Fermo restando quanto sopra affermato in ordine alla necessità della separazione tra offerta tecnica ed economica, la scelta di prevedere una busta separata anche per la documentazione amministrativa ha lo scopo di facilitare l'ordinato svolgimento delle operazioni di gara, anche se il mancato inserimento dei documenti amministrativi in separata busta non può, di per sé, costituire causa di esclusione dalla procedura, sempre che gli stessi siano presenti nel plico e non siano contenuti nelle buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica.

18 Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa

Nel paragrafo 14 sono riportate le formule di dichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice. Le indicazioni sono state aggiornate alle previsioni degli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter, del Codice in merito al nuovo soccorso istruttorio.

In relazione al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 38, comma 1, del Codice, il concorrente ha comunque l'obbligo di dichiarare tutte le sentenze di condanna penale riportate, per ciascuno dei soggetti previsti dalla norma, mentre in relazione al requisito di cui alla lettera a), in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dovrà indicare se è già stato ammesso ovvero se ha solo presentato ricorso, al fine di consentire alla stazione appaltante l'accertamento della sussistenza delle condizioni di partecipazione stabilite dall'art.186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e dovrà inoltre produrre tutta la documentazione indicata nella citata norma (e riportata nello schema di disciplinare).

Come indicato nella Determinazione n. 5 dell'8 aprile 2015, la presentazione della domanda di concordato ai sensi dell'art. 61, comma 6, della legge fallimentare (c.d. «in bianco») non fa venir meno il possesso del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. a) del Codice e, pertanto, è ammessa la partecipazione alle procedure di affidamento pubbliche delle imprese che si trovino nella predetta condizione, per le quali sia intervenuta l'autorizzazione del Tribunale di cui all'art. 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.

Si ricorda che l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale non può partecipare alla gara in qualità di mandataria di un raggruppamento temporaneo d'impresa.

Si evidenzia, inoltre, che in tema di dichiarazioni *ex art.* 38 del Codice una fattispecie che ha suscitato criticità, dando origine a diverse opzioni interpretative, è quella della società con tre soci titolari di quote paritetiche. Sul punto, in passato l'Autorità ha ritenuto che, in considerazione della *ratio* della novella legislativa che ha interessato l'art. 38, il controllo preventivo del possesso dei requisiti di carattere generale dovesse essere effettuato nei confronti di tutti e tre i soci, ancorché detengano in misura paritaria la partecipazione alla società, poiché sono, ciascuno per suo conto, espressione di una convergente potestà dominicale e direzionale della società (v. Parere n. 105 del 27/06/2012). Tuttavia, sul punto, è intervenuta l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che con la sentenza, 6 novembre 2013, n. 24 ha fatto chiarezza in ordine al significato da attribuire all'espressione "socio di maggioranza" ritenendo che per risolvere il dubbio in ordine al tipo di maggioranza richiamata dalla norma, se assoluta o relativa, «sia necessario basarsi sulla finalità della normativa che è quella di assicurare che non partecipino alle gare, né stipulino contratti con le amministrazioni pubbliche, società di capitali con due o tre soci per le quali non siano attestati i previsti requisiti di idoneità morale in capo ai soci aventi un potere necessariamente condizionante le decisioni di gestione della società; dovendosi

accedere ad un'interpretazione teleologica delle disposizioni de qua che, senza fermarsi al dato meramente letterale, si armonizzi con la ratio specifica della normativa sugli appalti pubblici, per la quale è ostativo il mancato possesso dei requisiti morali da parte di soci idonei a influenzare, in termini decisivi e ineludibili, le decisioni societarie. Un socio ha un tale potere quando per adottare le decisioni non si può prescindere dal suo apporto, assumendo di conseguenza questo potere efficacia determinante non soltanto in negativo, in funzione di veto, ma anche in positivo, in funzione di codeterminazione, poiché il socio che ha il potere di interdire l'adozione di una decisione è anche quello che deve concorrere perché sia adottata».

Pertanto, secondo l'Adunanza Plenaria questa situazione si riscontra nel caso di due soci al 50% «poiché nessuna decisione può essere presa se uno dei due è contrario mentre entrambi devono concordare su ciascuna decisione».

Nella situazione di una società con tre soci, l'Adunanza Plenaria evidenzia che la conclusione è diversa a seconda che nessuno dei tre soci partecipi al 50% ovvero ve ne sia uno titolare di tale partecipazione.

Nel primo caso, la percentuale della partecipazione di ciascun socio è variabile secondo le diverse situazioni concrete inclusa l'ipotesi che un socio sia titolare del 49% e gli altri due concorrano, con la propria partecipazione, a raggiungere il restante 51%. Ne consegue che «nessun socio ha potere determinante poiché ognuno può essere sostituito da uno degli altri due per raggiungere la maggioranza decisionale; ciascun socio può perciò concorrere ad adottare la decisione ma non è mai esclusivamente e sempre da solo determinante, poiché se uno dei tre soci è contrario a una decisione questa può essere comunque assunta per accordo tra gli altri due, potendo ogni socio accordarsi con ciascuno degli altri in quanto non costretto a consentire con uno solo di essi data la ripartizione del capitale sociale. Nessuno dei soci ha perciò l'obbligo delle dichiarazioni poiché nessuno esercita un potere decisionale condizionante in quanto imprescindibile, tale perciò da farne qualificare la relativa posizione sostanziale come quella di un socio di maggioranza; il concorso alle decisioni di volta in volta possibile da parte di ciascun socio non autorizza infatti la conclusione che ognuno di essi debba rendere le previste dichiarazioni, poiché la latitudine interpretativa consentita dalla norma, che comunque si riferisce al "socio di maggioranza", non è tale da giustificare l'obbligo delle dichiarazioni per il socio che non sia di maggioranza neanche nel significato sostanziale di cui si è detto».

Il caso della società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, risulta diverso. «Il socio al 50% condiziona, infatti, da solo, le decisioni sociali poiché in nessun caso possono essere adottate senza il suo consenso, che è quindi sempre necessario e imprescindibile mentre egli può accordarsi con l'uno o l'altro dei due restanti soci

senza l'obbligo di farlo con uno solo di essi, nessuno dei quali esercita perciò un potere determinante. Ne consegue che nel caso in esame obbligato a rendere le previste dichiarazioni è soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società». Dal momento che l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto si coniuga con l'istanza di semplificazione degli oneri di partecipazione alle gare pubbliche, si ritiene di aderire a tale interpretazione.

Tra le altre dichiarazioni da produrre all'atto di presentazione dell'offerta si evidenziano, infine, quelle relative all'accettazione delle eventuali particolari condizioni di esecuzione del contratto di cui all'art. 69 del Codice, dei protocolli di legalità e degli obblighi derivanti dal codice di comportamento eventualmente adottato dalla stazione appaltante – prescrizione, quest'ultima, inserita sulla base dell'indicazioni fornite da questa Autorità nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione 11 settembre 2013, n. 72.

19. Contenuto della busta B – offerta tecnico-organizzativa

Il paragrafo 15 contiene indicazioni generali circa il contenuto della busta “B-Offerta tecnico-organizzativa”, che dovranno essere specificati e articolati dalla stazione appaltante in relazione al caso specifico, fornendo degli esempi quali una relazione tecnica dei prodotti/servizi offerti. Viene specificato che, in ogni caso, la proposta tecnico-organizzativa del concorrente deve essere formulata con riferimento ai criteri di valutazione tecnica previsti dalla stazione appaltante.

Si evidenzia, infine, la facoltà per stazione appaltante di prevedere che la relazione tecnica sia sviluppata entro un certo numero di pagine; tuttavia, tale limitazione rappresenta una mera indicazione ai concorrenti e non può costituire causa di esclusione dalla gara (*cf.* parere di precontenzioso del 16 giugno 2010, n. 119).

20. Contenuto della busta C – offerta economica

Il paragrafo 16 contiene le indicazioni circa il contenuto della busta “C-offerta economica”. Nella busta deve essere contenuta l'offerta economica, predisposta secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, nella quale devono essere riportati il prezzo complessivo e il ribasso percentuale offerti, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi, e gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice, che l'impresa ritiene di dover sostenere. Un esempio di

modalità di presentazione dell'offerta economica è illustrato nell'allegato 1 al disciplinare. In esso il concorrente riporta, oltre alle generalità del soggetto/soggetti che sottoscrive/sottoscrivono l'offerta, il prezzo complessivo ed il ribasso offerti ed una serie di dati, potenzialmente utili per gli appalti di servizi, relativi alla composizione del prezzo, ed in particolare il numero del personale impiegato, la qualifica, il livello, la retribuzione per ciascun livello, il costo complessivo della manodopera, i costi per i prodotti, macchinari e attrezzature e i costi della sicurezza di cui al suddetto art. 87.

21. Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione individuato nel disciplinare è l'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero il miglior rapporto qualità/prezzo. Si noti che tale criterio appare centrale per il legislatore comunitario (*cf.* artt. 67 e 68 della direttiva 2014/24), il quale suggerisce alle stazioni appaltanti di valutare le offerte non solo sulla base del prezzo ma anche tenendo conto di uno o più fattori qualitativi⁴. A seconda del servizio o del prodotto da acquisire, tali fattori potrebbero comprendere, per esempio, le condizioni di consegna e di pagamento, aspetti legati al servizio post-vendita, per esempio l'offerta di servizi di consulenza/formazione ovvero di sostituzione, riparazione o manutenzione, o, ancora ad elementi di natura ambientale o sociale (*cf.* considerando 93 della direttiva). Tra i criteri che possono essere utilizzati vi è il rating di legalità, secondo le modalità già descritte al paragrafo 3.

Anche nel caso in cui l'offerta sia individuata sulla base del prezzo o del costo la direttiva suggerisce di seguire un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all'art. 68. È auspicabile che le stazioni appaltanti tengano presente tale approccio al fine di minimizzare non solo i costi (immediati) di acquisizione del bene/servizio ma anche i costi (futuri) di utilizzazione, quali i costi connessi ai consumi di energia e di altre risorse, alla manutenzione, alla raccolta e riciclo delle materie utilizzate e, più in generale, ai costi imputati alle c.d. "esternalità ambientali", come l'inquinamento, legate all'utilizzo dei prodotti/servizi.⁵

⁴ Ciò è coerente con il principio per primo richiamato dall'art. 2, comma 1, del Codice, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici "deve garantire la qualità delle prestazioni".

⁵ La direttiva prevede, peraltro, che anche nel caso in cui sussistano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi si dovrebbe precisare che resta possibile valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di fattori diversi dal solo prezzo o dalla sola remunerazione. A seconda del servizio o del prodotto interessato, tali fattori potrebbero comprendere, per esempio, le condizioni di consegna e di pagamento, aspetti legati al servizio post-vendita (per esempio portata dei servizi di consulenza e di sostituzione) o aspetti ambientali o sociali (*cf.* considerando. 93 della Direttiva 2014/24).

Con riferimento al metodo per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di semplificare le attività di elaborazione della documentazione di gara da parte delle stazioni appaltanti, è previsto l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore (*cf.* paragrafo 18).

Si sottolinea che la stazione appaltante è del tutto libera di utilizzare uno degli altri metodi di cui al punto I) del medesimo Allegato P, quali i metodi AHP, TOPSIS, o altri metodi multicriteri/multi-obiettivi che si rinvencono nella letteratura scientifica.

Come già illustrato nella determinazione n. 7, del 24 novembre 2011, in conformità all'art. 1, comma 2, del Codice, l'offerta economicamente più vantaggiosa consente di attribuire rilievo ad elementi oggettivi, legati alla realizzazione di particolari obiettivi, di valenza non economica, quali i criteri ambientali e sociali; tra questi ultimi possono considerarsi i criteri sociali di cui al d.m. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici".

Per quanto riguarda la valutazione dei criteri tecnici di natura qualitativa, il modello riporta alcuni dei metodi di assegnazione dei coefficienti indicati nell'Allegato P, quali ad esempio, il confronto a coppie basato sulla scala semantica e la matrice triangolare o l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della commissione di gara secondo la procedura prevista all'Allegato G al Regolamento (a cui l'Allegato P rimanda). Anche in questo caso si sottolinea che la stazione appaltante è del tutto libera di scegliere uno dei due criteri riportati nel disciplinare ovvero uno degli altri criteri indicati al punto II) del medesimo Allegato P.

Qualora la stazione appaltante volesse inserire dei criteri tecnici aventi natura quantitativa, cioè misurabili attraverso un valore numerico, dovrebbe ricorrere alla formula $V(a)_i = R_a/R_{max}$, di cui al punto II), lett. b), dell'Allegato P. Per la valutazione dell'elemento prezzo, la stazione appaltante può utilizzare la formula poc'anzi citata, ponendo al posto di R il ribasso offerto, ovvero la formula bilineare di cui all'Allegato P.

Al fine di orientare la scelta delle stazioni appaltanti, occorre evidenziare che la formula bilineare ha la caratteristica di comprimere i coefficienti assegnati all'elemento prezzo per le offerte superiori alla media dei ribassi proposti al di sopra di un coefficiente X fissato dalla stazione appaltante, individuabile in 0,80 o 0,85 o 0,90. Per diminuire l'importanza dell'elemento prezzo è necessario utilizzare un coefficiente X elevato (0,85 o 0,90).

In generale, si ritiene che la formula bilineare sia particolarmente indicata per alcuni servizi (o forniture) nei casi in cui si voglia evitare un'eccessiva competizione sul prezzo (*cf.* determinazione n. 7/2011 e Bando-tipo del 26 febbraio 2014, n. 1).

Si evidenzia, inoltre, la possibilità di fissare una soglia minima di punteggio che i concorrenti devono raggiungere su uno o più criteri di valutazione ovvero sul punteggio tecnico complessivo (art. 83, comma 2). Ciò consente alla stazione appaltante di selezionare solo i concorrenti che hanno offerto soluzioni progettuali che soddisfano determinati standard di qualità. Particolare attenzione deve essere posta nella determinazione della soglia: un valore troppo basso, infatti, potrebbe vanificarne gli effetti, mentre un valore troppo alto potrebbe portare all'esclusione di offerte tecniche adeguate.

Come più volte sottolineato dall'Autorità, si ricorda l'opportunità di procedere alla c.d. "riparametrazione" qualora nessun concorrente raggiunga il massimo del punteggio tecnico previsto nel bando di gara. L'opportunità della riparametrazione assolve all'esigenza di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo ed il fattore qualità in modo che, in relazione ad entrambe le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte (*cf.* Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3716). Al riguardo, si evidenzia che qualora la stazione appaltante inserisca una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, la riparametrazione dei punteggi non deve comprendere quelli dei concorrenti che non hanno raggiunto il punteggio tecnico minimo. Ciò al fine di evitare che la riparametrazione possa diventare uno strumento per eludere la soglia e recuperare offerte tecniche che, avendo ricevuto un punteggio tecnico inferiore a quello minimo previsto dalla soglia, sono state giudicate qualitativamente inadeguate. È necessario, inoltre, che la riparametrazione sia effettuata successivamente alla verifica di anomalia delle offerte, al fine di evitare un artificioso superamento dei "4/5" del punteggio tecnico-economico previsto dall'art. 86 del Codice. Contrariamente, infatti, potrebbe verificarsi una situazione nella quale una o più offerte che superano i 4/5 del punteggio economico, ma non anche i 4/5 del punteggio tecnico, superino la soglia di anomalia per la mera applicazione della riparametrazione che, come noto, ha l'effetto di "aumentare" i punteggi tecnici delle offerte, attribuendo alla migliore il punteggio massimo e alle restanti un punteggio proporzionalmente ridotto. Ad ogni modo la stazione appaltante ha sempre facoltà, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Questa soluzione si ritiene preferibile rispetto alla possibilità alternativa, suggerita nella determinazione n. 7/2011, di considerare la riparametrazione come attività preliminare rispetto alla definizione della soglia di anomalia, dal momento che, come sopra illustrato, consente di ancorare le verifiche del superamento della soglia di sbarramento e di quella di anomalia al punteggio attribuito dalla

commissione all'offerta tecnica e non al punteggio "riparametrato", che costituisce conseguenza di un artificio necessario per rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica.

Qualora il bando di gara preveda sia una soglia di sbarramento al punteggio tecnico su uno o più sub criteri che la riparametrazione, la successione delle operazioni di gara dovrebbe, pertanto, essere la seguente:

- 1) valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
- 2) esclusione di eventuali offerte che non superano la soglia di sbarramento al punteggio tecnico fissato su uno o più criteri/sub criteri, o sul punteggio complessivo;
- 3) assegnazione del punteggio alle offerte economiche;
- 4) calcolo della soglia di anomalia;
- 5) riparametrazione dei punteggi tecnici delle offerte ammesse;
- 6) formazione della graduatoria di gara.
- 7) verifica delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia o individuate ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice ed eventuale esclusione di offerte ritenute anomale;
- 8) aggiudicazione provvisoria.

In assenza di soglie di sbarramento, la sequenza delle operazioni è la stessa senza la fase sub 2).

Infine, nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia costituito da una pluralità di beni o servizi per ciascuno dei quali sia richiesta un'offerta economica da parte dei concorrenti è prevista l'attribuzione di punteggi calcolati su ciascun servizio/fornitura.

22. Operazioni di gara

Lo schema di disciplinare prevede l'affidamento dei contratti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto, nel modello è previsto che la procedura di aggiudicazione sia condotta dalla commissione giudicatrice costituita secondo quanto disposto dall'art. 84 del Codice. Ciò non toglie che le stazioni appaltanti possano prevedere, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice e dal Regolamento in merito alla sequenza delle operazioni di gara e alla collegialità delle decisioni della commissione nella valutazione delle offerte, e previa motivazione nella determina a contrarre, che talune operazioni siano svolte con modalità e/o da soggetti o commissioni diverse (come ad esempio, per l'apertura e la verifica della documentazione amministrativa, l'assegnazione del punteggio economico in seduta pubblica). Sul punto, il Consiglio di Stato, Se. IV, 17 febbraio 2014, n. 749, ritiene legittimo che una stazione

appaltante preveda nel disciplinare di gara che il procedimento di aggiudicazione di un appalto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia affidato a due commissioni differenti, qualora senza alcuna commistione tra i diversi momenti procedurali ad una siano affidati i compiti tipici del seggio di gara, c.d. "aggiudicatrice", ed all'altra, c.d. "giudicatrice", vengano affidati in via esclusiva le valutazioni delle offerte ai sensi dell'art. 84, del Codice.

Le operazioni di gara hanno inizio con la prima seduta pubblica, dedicata alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, all'apertura della documentazione amministrativa e agli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del Codice da effettuarsi, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, mediante applicazione dell'articolo 43 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Le operazioni di gara proseguono con il sorteggio ai sensi dell'art. 48 del Codice, con l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, con la lettura dei punteggi attribuiti, in sedute riservate, in seguito alla valutazione delle stesse e, infine, con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Le ultime operazioni riguardano la verifica di anomalia dell'offerta, la formazione della graduatoria di gara e l'individuazione dell'offerta migliore.

23. Verifica di anomalia delle offerte

In merito alla verifica di congruità delle offerte, il disciplinare richiama, in primo luogo, l'art. 86, comma 2, del Codice, in base al quale «quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara». In ogni caso, ai sensi del successivo comma 3, «le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».

Quanto al procedimento da seguire, nel disciplinare viene riportata la disciplina dettata dall'art. 88 del Codice nonché quella dell'art. 121 del Regolamento. Infatti, l'art. 284 del Regolamento stabilisce che per gli appalti di servizi e forniture si applica quanto previsto per i lavori pubblici dall'art. 121. Tale disposizione stabilisce che «nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai

concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del Codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita».

In base alla norma in esame, il soggetto deputato allo svolgimento della verifica di anomalia è individuato nella figura del responsabile del procedimento, il quale potrà avvalersi della commissione di gara, qualora costituita, o degli uffici e degli organismi tecnici della stazione appaltante (*cfr.* anche Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36).

Quanto al merito della verifica, si evidenzia che le giustificazioni alle offerte presentate possono riguardare vari elementi, quali, a titolo esemplificativo, quelli indicati nell'art. 87, comma 2, del Codice, relativi al metodo di prestazione del servizio, alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti o per prestare i servizi. Su tale aspetto, il disciplinare contempla la facoltà per la stazione appaltante di prevedere l'inserimento dei giustificativi all'offerta presentata già nella busta C, fermo restando che, la mancata presentazione anticipata della documentazione da parte del concorrente non costituisce causa di esclusione della gara.

Sempre in tema di contenuto della verifica, come chiarito più volte dall'Autorità e dalla giurisprudenza in materia (*cfr.*, ad esempio, parere di precontenzioso dell'Autorità del 20 ottobre 2011, n. 189), le tabelle relative al costo del lavoro hanno un valore meramente ricognitivo del costo formatosi in un certo settore merceologico e che il mancato rispetto dei minimi previsti non determina l'automatica esclusione dalla gara, ma costituisce un importante indice di anomalia dell'offerta che dovrà essere poi verificata attraverso un giudizio complessivo di redditività della prestazione. Sono, quindi, inammissibili clausole che prevedono l'esclusione automatica di offerte nelle quali il costo del lavoro sia inferiore al parametro stabilito nelle tabelle ministeriali, ritenendo necessario, anche alla luce del contraddittorio previsto dall'art. 88, comma 4, del Codice, consentire all'impresa di fornire le proprie giustificazioni in relazione ai vari elementi che compongono il prezzo, compreso il superamento dei limiti tabellari di cui sopra.

Per maggiori dettagli sul tema della verifica di congruità e delle offerte anormalmente basse, si rinvia alle linee guida contenute nella determinazione dell'8 luglio 2009, n. 6.

TAVOLO LAVORO DELLA DELEGAZIONE "GOVERNO DEL TERRITORIO"

N.	Ordine	Nome e Cognome		
1	BENEVENTO	GIOVANNI GRASSO		gionarch@gmail.com
2	CATANIA	SALVO FIORITO		s.archfiorito@gmail.com
3	FED LAZIO	FABRIZIO PISTOLESI		
4	FED MARCHE	PASQUALE PISCITELLI		
5	FED VENETO	GIUSEPPE CAPPOCHIN		atelier@cappochin.com
6	FEDERAZIONE ER	PAOLO MARCELLI		marcellipaolo@alice.it
7	FIRENZE	ALESSANDRO JAFF		alessandro.jaff@ordinearchitetti.fi.it
8	GENOVA	DIEGO ZOPPI		die.zoppi@gmail.com
9	PISA	FRANCO PANICUCCI		studiopanicucci@gmail.com
10	PUGLIA	GIUSEPPE D'ANGELO		arch.giuseppedangelo@libero.it
11	UDINE	MICHELA BOSCO		boscomichela@gmail.com

12	VALLE D'AOSTA	ANDREA MARCHISIO		starcma@tin.it
13	VICENZA	MARISA FANTIN		marisafantin@archistudio.eu
14				

TAVOLO LAVORO DELLA DELEGAZIONE "LAVORO"

N.	Ordine	Nome e Cognome		
1	AVELLINO	FRATERNALI FULVIO		
2	BENEVENTO	SCALAMANDRE' ROBERTO		
3	CONSULTA SICILIA	SCANNELLA LUIGI		
4	FED ER	LOSI SANDRA (MO)		
5	FED ER	TASSI CARBONI ALESSANDRO (PR)		
6	FED FVG	VRABEC PAOLO		
7	FED PIEMONTE E VDA	BENATO PIER LUIGI		
8	FED PUGLIA	CRUSI MASSIMO		
9	FED TOSCANA	SCRIMA LUIGI		
10	UP USCENTE	CAMERINO DARIO		
11	FED VENETO	BOTTAZZI MARZIO		

12	FED VENETO	MAYER ALFONSO		
13	CASERTA	DE CRISTOFARO DOMENICO		
14	MASSA CARRARA	GIUSTI ARTURO		
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

CONFERENZA DEGLI ORDINI

TAVOLO PER LA REVISIONE DELLE NORME IN MATERIA DI LL.PP.

N.	Ordine	Delegato		Carica
1	Benevento	Orsillo	Michele	Presidente
2	Bologna	Gentili	Alberto	Vice Presidente
3	Bologna	Giannelli	Pier Giorgio	Presidente
4	Bolzano	Azzolini	Carlo	Vice Presidente
5	Caserta	de Cristofaro	Domenico	Presidente
6	Chieti	Borrone	Marcello	Consigliere
7	Genova	Burlando	Roberto	Consigliere
8	Genova	Grassi	Mirco	-
9	Liguria	Becco	Ilaria	Presidente Savona
10	Lombardia	Colombo	Laura	Consigliere Lecco
11	Marche	Piscitelli	Pasquale	Consigliere Ancona
12	Milano	Bolognesi	Cecilia	Consigliere
13	Napoli	Visone	Salvatore	Presidente
14	Piemonte	Botto	Marco	Consigliere Cuneo
15	Pordenone	Giorgi	Marina	Consigliere
16	Puglia	Prontera	Massimo	Presidente Taranto
17	Roma	Olivo	Aldo	Consigliere
18	Sicilia	Fiorito	Salvatore	Vice Presidente
19	Sicilia	Russo	Leonardo	Presidente Enna
20	Terni	Braghiroli	Barbara	Segretario
21	Terni	Struzzi	Marco	Presidente
22	Torino	Porporato	Laura	Tesoriere
23	Toscana	Marcellini	Elisabetta	Consigliere Arezzo
24	Trento	Winterle	Alberto	Presidente
25	Udine	Toso	Federico	Segretario
26	Valle d'Aosta	Marchisio	Andrea	Consigliere Aosta
27	Valle d'Aosta	Togni	Sergio	Presidente
28	Veneto	Cecchini	Vittorio	Consigliere Verona

